SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 93**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1993, n. **117.**

Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale» e «tecnico»;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RUOLO NORMALE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalità ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo normale sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi provenienti dall'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa stabilito dalla tabella 2 allegata.

2. Gli allievi ufficiali da ammettere alla frequenza del corso carabinieri presso l'Accademia militare, il cui numero non può superare un quattordicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale, debbono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, uno specifico profilo attitudinale.

3. Gli articoli 9 e 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.

1. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo normale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) quaranta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale, fino al 2001;

d) sessanta unità annue per capitano del ruolo normale, fino al 2000.

2. Sino al 1995 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1996 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni.

Art. 5.

1. I capitani del ruolo normale, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore giudicati idonei e non iscritti in quadro, vengono valutati e promossi al grado di maggiore ad anzianità.

2. I capitani valutati e giudicati idonei possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'art 8, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

3. Alla lettera *b)* dell'art. 1 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, dopo le parole: «servizio permanente effettivo» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale».

Art. 6.

1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza sugli ufficiali del ruolo speciale di grado eguale solo per il periodo in cui assolvono obblighi di comando. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

Art 7.

1. Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri gli aspiranti non devono aver superato i limiti di età previsti dal secondo e terzo capoverso dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Capo II

RUOLO SPECIALE

Art 8.

1. E istituito il ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalità ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 3 allegata.

Art 9.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami.

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli e dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che abbiano compiuto alla data in cui è bandito il concorso il ventottesimo anno di età,

b) dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5.

Art. 10.

1. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, i candidati devono:

a) non aver superato, al 31 dicembre dell'anno in cui lo stesso è bandito, il trentaduesimo anno di età se ufficiali o il quarantesimo anno se sottufficiali;

b) possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertare mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico-legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

c) possedere i necessari requisiti psico-attitudinali.

2. Il numero di posti da mettere a concorso, che non può superare un sedicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo speciale, è determinato dal Ministro della difesa al 31 gennaio di ciascun anno. Le prove ed i programmi di esame sono specificati nel bando di concorso.

3. I vincitori di concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti, il cui punteggio è calcolato al centesimo;

b) ammessi a frequentare il corso applicativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

4. Ai sottotenenti del ruolo speciale si applicano le norme di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 della legge n. 1137 del 1955, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

Art. 11.

1. Per la costituzione iniziale del ruolo speciale si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, limitatamente a:

a) centoventi tenenti;

b) duecentotrentacinque capitani;

c) settantasette maggiori,

d) centosettantasei tenenti colonnelli.

2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta dal vice comandante generale, da un generale di brigata, da tre colonnelli e da un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge n. 1137 del 1955. A parità di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

Art. 12.

1. L'iscrizione degli ufficiali nel ruolo speciale avviene per quelli già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri, provenienti:

1) dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente s.p.e., conservando il grado e l'anzianità relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applica la normativa di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

2) dal «complemento» e già vincitori di concorso per le nomine a sottotenente in s.p.e., acquisendo il grado e l'anzianità relativa da attribuirsi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

A parità di anzianità assoluta la precedenza in ruolo è attribuita all'ufficiale proveniente dal servizio permanente effettivo.

2. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo speciale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera *a)* dell'art. 44 della legge n. 1137 del 1955.

Art. 13.

1. I capitani del ruolo speciale, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, vengono valutati e promossi al grado di maggiore ad anzianità.

Art. 14.

1. I capitani del ruolo speciale, risultati idonei in prima valutazione ed iscritti nei quadri di avanzamento, possono a domanda partecipare ad un concorso, per titoli, per cinque posti per l'ammissione al corso d'istituto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 1 della legge n. 192 del 1976, al termine del quale sono collocati nel ruolo normale, conservando l'anzianità assoluta posseduta, dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

a) le modalità di attuazione del concorso di cui al comma 1;

b) i titoli preferenziali richiesti;

c) la commissione per la valutazione dei titoli che è presieduta da un generale dei carabinieri.

Capo III

RUOLO TECNICO

Art. 15.

1. È istituito il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri comprendente le seguenti specialità:

a) informatica;

b) psicologia applicata;

c) investigazioni scientifiche.

2. La consistenza organica e la dotazione massima del ruolo tecnico, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni e gli anni di anzianità richiesti per le valutazioni al grado superiore sono riportati nella tabella 4 allegata.

Art. 16.

1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso;

b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corso di specializzazione, siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media».

Il numero dei posti messi a concorso e le modalità di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale.

2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere:

a) l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

b) i necessari requisiti psico-attitudinali.

3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso.

Art. 17.

1. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 16, nominata con decreto del Ministro della difesa, è composta da un presidente scelto tra i generali dei carabinieri e da quattro membri, di cui due ufficiali superiori dei carabinieri, un professore universitario della materia su cui vertono le prove d'esame ed un ufficiale inferiore dei carabinieri, che svolgerà anche le funzioni di segretario

Art. 18.

1. Per la costituzione iniziale del ruolo tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano frequentato particolari corsi di specializzazione o siano stati già impiegati per almeno un triennio nelle relative specialità — entrambi da individuarsi con apposito decreto del Ministro della difesa — possono transitare, a domanda, da presentare entro centoventi giorni:

a) nella specialità informatica, limitatamente a:

1) un colonnello,

2) cinque tenenti colonnelli,

3) dieci maggiori,

4) diciotto capitani;

b) nella specialità psicologia applicata, limitatamente a:

1) un colonnello;

2) tre tenenti colonnelli,

3) cinque maggiori;

4) due capitani;

c) nella specialità investigazioni scientifiche, limitatamente a:

1) tre tenenti colonnelli;

2) quattro maggiori;

3) quattro capitani.

2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta da quattro ufficiali dei carabinieri di cui un generale di divisione presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per categoria di provenienza e per gradi, sulla base dei precedenti di servizio degli aspiranti con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti effettuati. A parità di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado.

3. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo tecnico verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera *a)* dell'art. 44 della legge n. 1137 del 1955.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, il ruolo tecnico-operativodell'Arma dei carabinieri, previsto dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non è più alimentato.

2. Gli ufficiali del predetto ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, permangono in esso ad esaurimento. Nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo, ad eccezione del secondo comma dell'art. 58 della legge stessa.

Art. 20.

1. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 21.

1. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 9 della legge n. 1414 del 1964, nonché per il reclutamento di tenenti del ruolo tecnico operativo, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 212 del 1983, sono regolarmente espletati ed i sottufficiali risultati vincitori conseguono la nomina a ufficiale secondo la precedente normativa.

Art. 22.

1. Il quadro 1 della tabella 4 allegata alla legge n. 1137 del 1955, come sostituito dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1985, n. 783, è sostituito dalla tabella 5 allegata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA 1
(art. 1)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10 *(a)*	11 *(a)*	—	—	—	—	—
Generale di brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 *(b)*
Colonnello	112	140	scelta	4	—	—	7
Tenente colonnello	444	—	scelta	8		2 anni di comando provinciale, di gruppo anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore o incarico equipollente	18
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 *(c)*	—	—
Capitano	491	—	scelta	8	—	4 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente *(d)*	38 *(c)*
		—	anzianità	—	—		
Tenente	302	—	anzianità	—	4 *(c)*	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	—	Superare il corso di applicazione *(e)*	—

Note:

(a) A decorrere dal 1993.

(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.

(c) A decorrere dal 1996.

(d) A decorrere dal 1998.

(e) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2
(art. 2)

Articolo	Titolo del corso	Durata
2	Corso per allievi dell'Accademia militare	2 anni
10	Corso applicativo per ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri	1 anno
16	Corso «formativo» per ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri	1 anno

TABELLA 3
(art. 8)

RUOLO SPECIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 *(a)*					
Tenente Colonnello	313	–	scelta	8			5 o 6 *(b)*
Maggiore	235		anzianità		6		
Capitano	432		scelta anzianità	10		3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente	29
Tenente	320		anzianità	–	6		
Sottotenente			anzianità		2		–

Note

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

TABELLA 4
(art. 15)

RUOLO TECNICO ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7
Colonnello	3	6 *(a)*	—			—
Tenente colonnello	95		a scelta	9		1 *(b)*
Maggiore			anzianità	—	8	—
Capitano			anzianità	—	8	—
Tenente			anzianità		—	—

Note

(a) Di cui 2 appartenenti alla specialità investigazioni scientifiche, 2 alla specialità informatica, 2 alla specialità psicologia applicata. Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) In ordine di specialità (investigazioni scientifiche, informatica e psicologia applicata), a decorrere dal 1994 e per cicli quadriennali successivi, secondo il seguente ordine: una promozione nel primo anno, una nel secondo, una nel terzo e nessuna nel quarto.

TABELLA 5
(art. 22)

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per gradi		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
	2	3	4
1 - *Ruolo dell'Arma dei carabinieri:*			
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso	—	1/10 dell'organico del grado	1/18 dell'organico del grado

Nota:
(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale» e «tecnico». Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi;

2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

1) informatica;

2) psicologia applicata;

3) investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri — previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 — non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangono in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 9 e 10 della legge n. 1414/1964 (Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito) regolamentavano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Nota all'art. 3:

— La lettera *a)* dell'art. 44 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) si riferisce a vacanze organiche determinate da promozioni.

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente della lettera *b)* della legge n. 192/1976 (Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito), quale risulta dalle modifiche apportate dalla legge n. 783/1985 e dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: «*b)* corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e la unità di impiego»

Nota all'art. 7:

— I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, previsti dal secondo e terzo capoverso dell'art. 8 della legge n. 1414/1964 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 2), sono — rispettivamente — il venticinquesimo anno per gli aspiranti tratti dagli allievi dell'Accademia militare se provenienti dagli allievi delle scuole militari o se in possesso di diploma, ovvero il trentesimo anno per quelli tratti dagli allievi dell'Accademia militare se provenienti dai sottufficiali o dai giovani ammessi a concorso per titoli.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dei commi da 2 a 5 dell'art. 65 della legge n. 1137/1955 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 3):

«I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per i motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art 64.

Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art 64»

Nota all'art 11

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n 1137 1955 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 3).

«Art 26 — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 e attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere

a) qualità morali, di carattere e fisiche,

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco,

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto e quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, considerati nel loro insieme, la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione»

Note all'art. 12

— Si riporta il testo dell'art 24, comma 4, della legge n 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza).«Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574 (il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

— Si trascrive l'art 11 della legge n 404/1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza):

«Art. 11 — 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4. della legge 19 maggio 1986, n. 224), qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo, ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1»

Note all'art. 20

— Il ruolo tecnico-operativo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri era stato istituito con l'art. 53 della legge n. 212/1983 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza).

— Il secondo comma dell'art 58 della legge sopra citata stabiliva il numero dei tenenti e dei capitani del ruolo tecnico-operativo da ammettere a valutazione ogni anno

Note all'art. 22

— Si trascrivono le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art 9 (abrogato con il presente decreto) della legge n. 1414/1964 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 2):

«Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente

a) (*omissis*),

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami»

— Si riporta il testo dell'art 55 della legge n. 212/1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art 20).

«Art. 55. — L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'art. 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.

Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.

Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a "superiore alla media"».

Nota alle tabelle

— L'art. 3 della legge n 804/1973 (concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti «dirigenziali») fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di Polizia dello Stato. Con legge n. 217/1992 (si veda nella nota alle premesse) detti numeri massimi, per l'Esercito, sono stati incrementati fino a 2 unità per i generali di divisione, a 7 unità per i generali di brigata ed a 43 unità per i colonnelli, da portare in aumento ai corrispondenti gradi del ruolo dell'Arma dei carabinieri.

93G0158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lauro (Avellino), al quale la legge assegna venti membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri che si aggiungono al decesso di un altro consigliere;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 678/13-4/Gab. del 2 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lauro (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Vetrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lauro (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri il 25 febbraio 1993 e del precedente decesso di un altro consigliere avvenuto in data 3 febbraio 1991.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lauro (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Vetrano.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Accadia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Accadia (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 1417.13.4/Gab. del 4 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Accadia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Accadia (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Accadia (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Serramanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 18/1° Sett. del 16 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ivo Deidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serramanna (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni del 13 e 14 dicembre 1992, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta.

Infatti, le sedute del 30 dicembre 1992 e del 13 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramanna (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ivo Deidda.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Samassi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Samassi (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 280/I Sett. del 10 febbraio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samassi (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Battista Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Samassi (Cagliari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 e 29 gennaio ed 8 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samassi (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Battista Tuveri.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Marzano di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Marzano di Nola (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 688/13-4/Gab. del 3 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marzano di Nola (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marzano di Nola (Avellino) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marzano di Nola (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Esposito

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lioni (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione,

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c*), e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142;

Visto il decreto n. 679/13-4/Gab. con cui il prefetto di Avellino in data 2 marzo 1993 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Art. 1

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è sciolto.

Art 2.

Il dott Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Avellino, con provvedimento n 1978, in data 2 febbraio 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente, pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento datato 25 febbraio 1993, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 1° marzo 1993.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c*), e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto datato 2 marzo 1993

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lioni (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Piero Ucci

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lesmo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lesmo (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/09321088-Gab. del 4 marzo 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lesmo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo Tronca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lesmo (Milano), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lesmo (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo Tronca.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maratheas Miltiadis presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea italiano in ingegneria meccanica e di una licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico del TEE (Ordine degli ingegneri ed architetti di Grecia), egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Maratheas Miltiadis, cittadino greco, nato a Patrasso (Grecia) il 3 giugno 1957, di ingegnere elettrotecnico e meccanico costituito da un diploma di laurea in ingegneria elettronica dell'Università di Bari (Italia) e dalla iscrizione negli albi degli ingegneri elettrotecnici e meccanici in Grecia è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

Roma, 15 aprile 1993

p. *Il direttore generale:* IZZO

93A2369

DECRETO 15 aprile 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Karazissis Dimitrios presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto il verbale della seduta del 27 gennaio 1993 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto;

Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea italiano in ingegneria meccanica e di una licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico del TEE (Ordine degli ingegneri ed architetti di Grecia), egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Karazissis Dimitrios, nato il 12 ottobre 1953 a Nea Agchialos-Volos (Grecia), cittadino greco, costituito dal diploma di laurea in ingegneria meccanica del Politecnico di Milano e dalla licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico dell'Ordine degli ingegneri e architetti della Grecia è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Roma, 15 aprile 1993

p. *Il direttore generale:* IZZO

93A2370

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Rocco Suma è stato eletto consigliere della provincia di Brindisi nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato condannato ad un anno di reclusione ed a lire 12 milioni di multa per falsità in scrittura privata e truffa continuata;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Rocco Suma è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva;

Ritenuto di dover prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica della suddetta provincia, la cui funzione rappresentativa risulta incompatibile con la permanenza, in seno a quel consiglio, di un soggetto che ha tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Rocco Suma dalla carica di consigliere provinciale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Rocco Suma è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Brindisi.

Roma, 6 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Rocco Suma è stato eletto consigliere della provincia di Brindisi nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, a seguito di una denuncia nei suoi confronti, è stato condannato, dal G.I.P. presso la pretura circondariale di Brindisi, alla pena di anni uno di reclusione e 12 milioni di multa per falsità in scrittura privata e truffa continuata.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Rocco Suma è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere provinciale.

Inoltre, la permanenza del sig. Suma nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia di Brindisi, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Suma e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 1810/13/Gab. in data 9 gennaio 1993, la sospensione dalla carica di consigliere provinciale di Brindisi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Rocco Suma dalla carica di consigliere della provincia di Brindisi, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Rocco Suma dalla carica di consigliere della provincia di Brindisi.

Roma, 5 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2420

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni; con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 571186/66-AU-197 del 10 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 ottobre 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di L. 1.915.470.000.000, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 10 ottobre 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 ottobre 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 settembre 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 1.723.935.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 10 ottobre 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 ottobre 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 191.535.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 19 ottobre 1989, relativi alle scadenze del 19 aprile 1993 e 19 ottobre 1993, gravanti sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in complessive L. 23.940.916.950. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2394

DECRETO 17 aprile 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1988 (quinquennali), 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali), 1° maggio 1992 (settennali) e 1° novembre 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1993 e scadenza nel mese di novembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-AU-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/66-AU-268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, il particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1993 e scadenza nel mese di novembre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, dei decreti ministeriali n. 254430 del 27 ottobre 1988, n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990, n. 193314 del 22 ottobre 1990, n. 348574 del 19 aprile 1991, n. 349365 del 22 ottobre 1991, n. 825479 del 21 aprile 1992 e n. 826150 del 23 ottobre 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1993, è determinato nella misura:

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,40% per i CCT settennali 1° maggio 1991 - codice ABI 13099, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,40% per i CCT settennali 1° novembre 1991 - codice ABI 13208, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,40% per i CCT settennali 1° maggio 1992 - codice titolo 36604, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,40% per i CCT settennali 1° novembre 1992 - codice titoli 36618, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.128.000.000.000 così ripartita:

L. 64.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 320.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 768.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 544.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 608.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 608.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 640.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 576.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2395

DECRETO 17 aprile 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali) e 1° maggio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1993 e scadenza nel mese di maggio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 18 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1993 e scadenza nel mese di maggio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986 e n. 426620 del 24 aprile 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1994, è determinato nella misura:

dell'11,00% per i CCT decennali 1° maggio 1985 codice ABI 12828, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

dell'11,25% per i CCT decennali 1° maggio 1986 - codice ABI 12858, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

dell'12,10% per i CCT decennali 1° maggio 1987 - codice ABI 12885, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.410.480.000.000 così ripartite:

L. 880.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 562.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 967.980.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2396

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 marzo 1993.

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo dei piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell inquinamento marino causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978;

Vista la risoluzione MEPC 47 (31) con la quale l'allegato I MARPOL 73/78 viene emendato con l'introduzione, nel corpo del cap. IV, della regola 26 che entrerà in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1993;

Vista la regola 26, allegato I MARPOL 73/78, che prevede l'obbligo per tutte le navi petroliere e non, rispettivamente superiori a 150 e 400 tonnellate di stazza, di avere a bordo il Piano di emergenza antinquinamento (ship board oil pollution emergency plan);

Vista la risoluzione MEPC 54 (32) che adotta le «linee guida per lo sviluppo di Piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi»;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del Gabinetto dell'on. Ministro, prot. 939/G in data 1° aprile 1993;

Ritenuto opportuno articolare per il naviglio nazionale il Piano di emergenza di cui alla regola 26 secondo le linee guida adottate dall'IMO;

Considerata la grande varietà nella tipologia delle navi per le quali è necessario articolare un piano di emergenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida per «lo sviluppo di piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi» adottate con risoluzione MEPC 54 (32) come da modello allegato.

Art. 2.

Il registro italiano navale è autorizzato ad approvare i singoli piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento relativi alle tipologie delle singole navi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il direttore generale: BARADÀ

ALLEGATO

ANNEX 4

RESOLUTION MEPC.54(32)
adopted on 6 March 1992

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLANS

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee,

NOTING regulation 26 of Annex I of MARPOL 73/78 which requires ships to carry a shipboard oil pollution emergency plan in accordance with the Guidelines developed by the Organization,

RECOGNIZING the urgent need for developing such Guidelines in order to ensure uniform application of regulation 26,

HAVING CONSIDERED at its thirty-second session proposals for the Guidelines submitted by Governments,

1. ADOPTS the Guidelines for the development of the shipboard oil spill emergency plan, the text of which is set out at the annex to the present resolution;

2. URGES Governments to take necessary steps to ensure that the shipboard oil spill emergency plans are developed in accordance with these Guidelines upon entry into force of regulation 26 of Annex I of MARPOL 73/78.

ANNEX

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLANS

PREFACE

These Guidelines, prepared by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization (IMO), contain information for the preparation of shipboard oil pollution emergency plans. These plans are required under regulation 26 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (MARPOL 73/78).

The main objectives of these Guidelines are:

to assist ship owners in preparing shipboard oil pollution emergency plans that comply with the cited regulation;

to assist Governments in developing and enacting domestic laws which give force to and implement the cited regulation.

In the interest of uniformity, Governments are requested to refer to these Guidelines when preparing appropriate national regulations.

CONTENTS

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLANS

1 INTRODUCTION

1.1 These Guidelines have been developed to assist with the preparation of the shipboard oil pollution emergency plans (hereafter referred to as the "Plan(s)") that are required by regulation 26 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (MARPOL 73/78) (hereafter referred to as the "Convention"). The Plan must be approved in accordance with this regulation.

1.2 The Guidelines are comprised of three primary sections:

.1 Introduction: This section provides a general overview of the subject-matter and introduces the reader to the basic concept of the Guidelines and the Plans that are expected to be developed from them.

.2 Mandatory provisions: This section provides guidance to ensure that the mandatory provisions of regulation 26 of Annex I of the Convention are met.

.3 Non-Mandatory provisions: This section provides guidance concerning the inclusion of other information in the Plan. This information, although not required by regulation 26 of Annex I of MARPOL 73/78, may be required by local authorities in ports visited by the ship, or it may be added to provide additional assistance to the ship's master when responding to an emergency situation. This section also provides guidance on updating and exercising of the Plan.

1.3 Concept of Guidelines: These guidelines are intended to provide a starting point for the preparation of the Plans for specific ships. The broad spectrum of ships for which Plans are required makes it impractical to provide specific guidelines for each ship type. Plan writers are cautioned that they must consider in their Plans the many variables that apply to their ships. Some of these variables include: type and size of ship, cargo, route, and shore based management structure. The guidelines are not intended to be a compilation of menu items from which the Plan writer can select certain sections and produce a workable Plan. For a Plan to be effective and to comply with regulation 26 of Annex I of the Convention, it must be carefully tailored to the particular ship for which it is intended. Properly used, the guidelines will ensure that all appropriate issues are considered in developing the Plan.

1.4 Concept of the Plan: The Plan is available to assist personnel in dealing with an unexpected discharge of oil. Its primary purpose is to set in motion the necessary actions to stop or minimize the discharge and to mitigate its effects. Effective planning ensures that the necessary actions are taken in a structured, logical and timely manner.

1.4.1 The Plan must go beyond providing for operational spills. It must include guidance to assist the master in meeting the demands of a catastrophic discharge, should the ship become involved in one.

1.4.2 The need for a predetermined and properly structured Plan is clear when one considers the pressures and multiple tasks facing personnel confronted with an emergency situation. In the heat of the moment, lack of planning will often result in confusion, mistakes, and failure to advise key people. Delays will be incurred and time will be wasted; time during which the situation may well worsen. As a consequence, the ship and its personnel may be exposed to increasing hazards and greater environmental damage may occur.

1.4.3 For the Plan to accomplish its purpose, it must be:

.1 realistic, practical, and easy to use;

.2 understood by ship management personnel, both on board and ashore;

.3 evaluated, reviewed, and updated regularly.

1.4.4 The Plan envisioned by regulation 26 of Annex I to the Convention is intended to be a simple document. Use of summarizing flowcharts or checklists to guide the master through the various actions and decisions required during an incident response is highly encouraged. These can provide a quickly visible and logically sequenced form of information which can reduce error and oversight during emergency situations. Inclusion of extensive background information on the ship, cargo, etc., should be avoided as this is generally available elsewhere. If such information be relevant, it should be kept to annexes where it will not dilute the ability of ship's personnel to locate operative parts of the Plan.

1.4.5 An example of a summarizing flowchart referred to in paragraph 1.4.4 is included in the Example Format for Shipboard Oil Pollution Emergency Plan at appendix II.

1.4.6 The Plan is likely to be a document used on board by the master and officers of the ship. It must therefore be available in the working language of the master and officers. A change in the master and officers which brings about an attendant change in their working language would require the issue of the Plan in the new language.

2 MANDATORY PROVISIONS OF REGULATION 26 OF ANNEX I TO THE CONVENTION

2.1 This section provides individual guidelines for each of the four mandatory provisions of regulation 26 of Annex I to the Convention.

2.2 Regulation 26 of Annex I to the Convention provides that the Plan shall consist at least of:

.1 the procedure to be followed by the master or other persons having charge of the ship to report an oil pollution incident, as required in article 8 and Protocol I of the present Convention, based on guidelines developed by the Organization[1/];

.2 the list of authorities or persons to be contacted in the event of an oil pollution incident;

.3 a detailed description of the action to be taken immediately by persons on board to reduce or control the discharge of oil following the incident; and

.4 the procedures and point of contact on the ship for co-ordinating shipboard activities with national and local authorities in combating the pollution.

2.3 The coastal State report: Article 8 and Protocol I of the Convention require that the nearest coastal State be notified of actual or probable discharges. The intent of this requirement is to ensure that coastal States are informed without delay, of any incident giving rise to pollution, or threat of pollution, of the marine environment, as well as of assistance and salvage measures, so that appropriate action may be taken.

2.3.1 When required: The Plan should provide clear, concise guidance to enable the master to determine when a report to the coastal State is required.

1/ Reference is made to "General principles for ship reporting system and ship reporting requirements, including Guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants" adopted by the Organization by resolution A.648(16). For ease of reference, see IMO publication "Provisions concerning the Reporting of Incidents Involving Harmful Substances under MARPOL 73/78".

2.3.1.1 Actual discharge: A report to the nearest coastal State is required whenever there is:

.1 a discharge of oil, resulting from damage to the ship or its equipment, or for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or

.2 a discharge during the operation of the ship of oil in excess of the quantity or instantaneous rate permitted under the present Convention.

2.3.1.2 Probable discharge: The Plan should give the master guidance to evaluate a situation which, though not involving an actual discharge, would qualify as a probable discharge and thus require a report. In judging whether there is such a probability and whether the report should be made, the following factors, as a minimum, should be taken into account:

.1 the nature of the damage, failure or breakdown of the ship, machinery or equipment;

.2 ship location and proximity to land or other navigational hazards;

.3 weather, tide, current and sea state; and

.4 traffic density.

2.3.1.2.1 It is impracticable to lay down precise definitions of all types of situations involving probable discharge which would warrant an obligation to report. As a general guideline, the master should make a report in cases of:

.1 damage, failure or breakdown which affects the safety of ships; examples of such situations are collision, grounding, fire, explosion, structural failure, flooding, cargo shifting; and

.2 failure or breakdown of machinery or equipment which results in impairment of the safety of navigation; examples of such incidents are failure or breakdown of steering gear, propulsion, electrical generating system, essential shipborne navigational aids.

2.3.2 Information required: The Plan must specify, in appropriate detail, the procedure for making the initial report to the coastal State. The Organization's guidelines in resolution A.648(16) provide necessary detail for the Plan writer. The Plan should include a prepared message form, an example of which is included at Appendix II to these Guidelines. Coastal States are encouraged to take note of table 1 of Appendix II and accept this as sufficient initial information. Supplementary or follow-up reports should as far as possible use the same format.

2.4 List of persons to be contacted

2.4.1 The ship involved in a pollution incident will have to communicate with both coastal State or port contacts and ship interests contacts.

2.4.2 When compiling contact lists, due account must be taken of the need to provide 24-hour contact information and to provide alternates to the designated contact. These details must be routinely updated to take account of personnel changes and changes in telephone, telex, and telefax numbers. Clear guidance should also be provided regarding the preferred means of communication (telex, telephone, telefax, etc.)

2.4.3 Coastal State contacts

2.4.3.1 In order to expedite response and minimize damage from a pollution incident, it is essential that appropriate coastal States be notified without delay. This process is begun with the initial report required by article 8 and Protocol I of the Convention. Guidelines for making this report are provided in paragraph 2.3.

2.4.3.2 The Plan should include as an appendix the list of agencies or officials of administrations responsible for receiving and processing reports as developed and updated by the Organization in conformance with article 8 of the Convention. In the absence of a listed focal point, or should any undue delay be experienced in contacting the responsible authority by direct means, the master should be advised to contact the nearest coastal radio station, designated ship movement reporting station or Rescue Co-ordination Centre (RCC) by the quickest available means.

2.4.4 Port contacts

2.4.4.1 For ships in port, notification of local agencies will speed response. The variety of trades in which ships engage makes it impractical to specify in these guidelines a definitive approach to listing these agencies in the Plan. Information on regularly visited ports should be included as an appendix to the Plan. Where this is not feasible, the Plan should require the master to obtain details concerning local reporting procedures upon arriving in port.

2.4.5 Ship interest contacts

2.4.5.1 The Plan should provide details of all parties with an interest in the ship to be advised in the event of an incident. This information should be provided in the form of a contact list. When compiling such lists, it should be remembered that in the event of a serious incident, ship's personnel will be fully engaged in saving life and taking steps to control and minimize the effects of the casualty. They should therefore not be hampered by having onerous communications requirements imposed on them.

2.4.5.2 Procedures will vary between companies but it is important that the Plan clearly specifies who will be responsible for informing the various interested parties such as cargo owners, insurers and salvage interests. It is also essential that both the ship's Plan and its company's shoreside Plan are co-ordinated to guarantee that all parties having an interest are advised and that duplication of reports is avoided.

2.5 Steps to control discharge

2.5.1 Ship personnel will almost always be in the best position to take quick action to mitigate or control the discharge of oil from their ship. The Plan should provide the master with clear guidance on how to accomplish this mitigation for a variety of situations. The Plan should not only outline action to be taken, but it should also identify who on board is responsible so that confusion during the emergency can be avoided.

2.5.2 This section of the Plan will vary widely from ship to ship. Differences in ship type, construction, cargo, equipment, manning, and even route may result in shifting emphasis being placed on various aspects of this section. As a minimum, the Plan should provide the master with guidance to address the following:

.1 Operational spills: The Plan should outline the procedures for removal of oil spilled and contained on deck. This may be through the use of on-board resources or by hiring a clean-up company. In either case the Plan should provide guidance to ensure proper disposal of removed oil and clean-up materials.

.1.1 Pipe leakage: The Plan should provide specific guidance for dealing with pipe leakage.

.1.2 Tank overflow: Procedures for dealing with tank overflows should be included. Alternatives such as lowering cargo or bunkers back to empty or slack tanks or readying pumps to transfer the excess ashore should be outlined.

.1.3 Hull leakage: The Plan should provide guidance for responding to spillage due to suspected hull leakage. This may involve guidance on measures to be taken to reduce the head of cargo in the tank involved either by internal transfer or discharge ashore. Procedures to handle situations where it is not possible to identify the specific tank from which leakage is occurring should also be provided. Procedures for dealing with suspected hull fractures should be included and they should carry appropriate cautions regarding attention to the effect corrective actions may have on hull stress and stability.

.2 Spills resulting from casualties: Each of the casualties listed below should be treated in the Plan as a separate section comprised of various checklists or other means which will ensure that the master considers all appropriate factors when addressing the specific casualty. These checklists must be tailored to the specific ship. In addition to the checklists, specific personnel assignments for anticipated tasks must be identified. Reference to existing fire control plans and muster lists is sufficient to identify personnel responsibilities:

.2.1 grounding;

.2.2 fire/explosion;

.2.3 collision;

.2.4 hull failure;

.2.5 excessive list.

2.5.3 In addition to the checklists and personnel duty assignments mentioned in paragraph 2.5.2, the Plan should provide the master with guidance concerning priority actions, stability and stress considerations, and lightening.

2.5.3.1 Priority actions: This section provides some general considerations that apply to a wide range of casualties. The Plan should provide ship-specific guidance to the master concerning these broad topics.

.1 In responding to a casualty, the master's priority will be to ensure the safety of personnel and the ship and to take action to prevent escalation of the incident. In casualties involving spills, immediate consideration should be given to measures aimed at preventing fire and explosion, such as altering course so that the ship is upwind of the slick, shutting down non-essential air intakes, etc. If the ship is aground, and cannot therefore manoeuvre, all possible sources of ignition should be eliminated and action taken to prevent flammable vapours entering accommodation and engine-room spaces. When it is possible to manoeuvre, the master, in conjunction with the appropriate shore authorities, may consider moving his ship to a more suitable location in order, for example, to facilitate emergency repair work or lightening operations, or to reduce the threat posed to any particularly sensitive shoreline areas. Such manoeuvring may be subject to coastal State jurisdiction.

.2 Prior to considering remedial action, the master will need to obtain detailed information on the damage sustained by his ship. A visual inspection should be carried out and all cargo tanks, bunker tanks, and other compartments sounded. Due regard should be paid to the indiscriminate opening of ullage plugs or sighting ports, especially when the ship is aground, as loss of buoyancy could result.

.3 Having assessed the damage sustained by the ship, the master will be in a position to decide what action should be taken to prevent or minimize further spillage. When bottom damage is sustained,

hydrostatic balance will be achieved fairly rapidly, especially if the damage is severe, in which case the time available for preventive action will often be limited. When significant side damage is sustained in the way of oil tanks, cargo or bunkers will be released fairly rapidly until hydrostatic balance is achieved and the rate of release will then reduce and be governed by the rate at which oil is displaced by water flowing in under the oil. When the damage is fairly limited and restricted, for example, to one or two compartments, consideration may be given to transferring oil internally from damaged to intact tanks.

2.5.3.2 Stability and stress considerations: Great care in casualty response must be taken to consider stability and stress when taking actions to mitigate the spillage of oil or to free the ship if aground. The Plan should provide the master with detailed guidance to ensure that these aspects are properly considered. Nothing in this section shall be construed as creating a requirement for damage stability plans or calculations beyond those required by relevant international conventions.

.1 Internal transfers should be undertaken only with a full appreciation of the likely impact on the ship's overall stress and stability. When the damage sustained is extensive, the impact of internal transfers on stress and stability may be impossible for the ship to assess. Contact may have to be made with the owner or operator or other entity in order that information can be provided so that damage stability and damaged longitudinal strength assessments may be made. These could be made within the head office technical departments. In other cases, classification societies or independent organizations may need to be contacted. The Plan should clearly indicate who the master should contact in order to gain access to these facilities.

.2 Where appropriate, the Plan should provide a list of information required for making damage stability and damaged longitudinal strength assessments.

2.5.3.3 Lightening: Should the ship sustain extensive structural damage, it may be necessary to transfer all or part of the cargo to another ship. The Plan should provide guidance on procedures to be followed for ship-to-ship transfer of cargo. Reference may be made in the Plan to existing company guides. A copy of such company procedures for ship-to-ship transfer operations should be kept with the Plan. The Plan should address the need for co-ordinating this activity with the coastal State, as such operation may be subject to its jurisdiction.

2.5.4 In order to have the necessary information available to respond to the situations referred to in paragraph 2.5.2, certain plans, drawings, and ship-specific details such as, a layout of a general arrangement plan, a tank plan, etc., should be appended. The Plan should show where current cargo, bunker and ballast information, including quantities and specifications, are available.

2.6 National and local co-ordination: Quick, efficient co-ordination between the ship and coastal State or other involved parties becomes vital in mitigating the effects of a pollution incident. The Plan should address the need to contact the coastal State for authorization prior to undertaking mitigating actions.

2.6.1 The identities and roles of various national and local authorities involved vary widely from State to State and even from port to port. Approaches to responsibility for discharge response also vary. Some coastal States have agencies that take charge of response immediately and subsequently bill the owner for the cost. In other coastal States, responsibility for initiating response is placed on the shipowner. In the case of the latter the Plan will require greater detail and guidance to assist the master with organizing this response.

3 NON-MANDATORY PROVISIONS

3.1 In addition to the provisions required by regulation 26 of Annex I of the Convention, local requirements, insurance company, or owner/operator policies, etc., may dictate that other guidance be provided in the Plan. These topics may include: provision of diagrams and drawings; ship carried response equipment; public affairs; record-keeping; and reference materials.

3.2 Plans and diagrams: In addition to the plans required by section 2.5.4 above, other details concerning the ship's design and construction may be appended to the Plan or their location identified.

3.3 Response equipment: Some ships may carry on board equipment to assist in pollution response. The type and quantity of this equipment may vary widely. The Plan should indicate an inventory of such equipment, if carried. It should also provide directions for safe use and guidelines to assist the master in determining when such use is warranted. Care should be exercised to ensure that the use of such equipment by the crew is practical and consistent with safety considerations. When such equipment is carried, the Plan should establish personnel responsibilities for its deployment, oversight, and maintenance. In order to ensure safe and effective use of such equipment, the Plan should also provide for crew training in the use of it. The Plan should include a provision that no chemical agent should be used for response to pollution on the sea without authorization of the appropriate coastal State and that such authorization should also be requested, when required, for use of containment or recovery equipment.

3.4 Public affairs: The owners may want to include in the Plan guidance for the master in dealing with the distribution of information to the news media. Such guidance should be fashioned to reduce the burden on ship's personnel already busy with the emergency at hand.

3.5 Record-keeping: As with any other incident that will eventually involve liability, compensation and reimbursement issues, the owner may want to include in his Plan guidance for the keeping of appropriate records of the pollution incident. Apart from detailing all actions taken on board, records might include communications with outside authorities, owners, and other parties, as well as a brief summary of decisions and information passed and received. Guidance on collecting of samples of spilled oil as well as that carried on board may also be provided.

3.6 Plan review: Regular review of the Plan by the owner, operator or master is recommended to ensure that the specific information contained therein is current. A feedback system should be employed which will allow quick capture of changing information and incorporation of it into the Plan. This feedback system should incorporate the following two means:

.1 periodic review: the Plan should be reviewed by the owner or operator at least yearly to capture changes in local law or policy, contact names and numbers, ship characteristics, or company policy;

.2 event review: after any use of the Plan in response to an incident, its effectiveness should be evaluated by the owner or operator and modifications made accordingly.

3.7 Plan testing: The Plan will be of little value if it is not made familiar to the personnel who will use it. Regular exercises will ensure that the Plan functions as expected and that the contacts and communications specified are accurate. Such exercises may be held in conjunction with other shipboard exercises and appropriately logged. Where ships carry response equipment, hands on experience with it by crew members will greatly enhance safety and effectiveness in an emergency situation. Procedures for training and exercise may be defined.

APPENDIX I

The following publications are suggested to provide additional assistance in the preparation of Plans:

Manual on Oil Pollution, Section II, Contingency Planning
International Maritime Organization (IMO)
ISBN 92 801 1233 3
Available in English, French, and Spanish from IMO, Publications Section,
4 Albert Embankment, London SE1 7SR

Response to Marine Oil Spills
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)
ISBN 0 948691 51 4
Available in English, French, and Spanish from Witherby & Co. Ltd.,
32-36 Aylesbury Street, London EC1R OET

Provisions Concerning the Reporting of Incidents Involving Harmful Substances under MARPOL 73/78
IMO
ISBN 92 801 1261 9
Available in English, French and Spanish from IMO Publications Section

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals
ISBN 0 948691 62 X
Available from Witherby & Co. Ltd., London

Peril at Sea and Salvage -- A Guide for Masters
International Chamber of Shipping and Oil Companies International Marine Forum (ICS/OCIMF)
ISBN 0 948691 46 8
Available from Witherby & Co. Ltd., London

Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum)
ICS/OCIMF
ISBN 0 948691 36 0
Available from Witherby & Co. Ltd., London

Guidelines for the Preparation of Shipboard Oil Spill Contingency Plans
OCIMF/ITOPF
ISBN 1 85609 016 7
Available from Witherby & Co. Ltd., London

APPENDIX II

DRAFT

EXAMPLE FORMAT FOR SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN

All shipboard oil pollution emergency plans should contain the following introductory text:

"INTRODUCTION

1 This Plan is written in accordance with the requirements of regulation 26 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto.

2 The purpose of the Plan is to provide guidance to the master and officers on board the ship with respect to the steps to be taken when a pollution incident has occurred or is likely to occur.

3 The Plan contains all information and operational instructions required by the Guidelines. The appendices contain names, telephone, telex numbers, etc., of all contacts referenced in the Plan, as well as other reference material.

4 This Plan has been approved by the Administration and, except as provided below, no alteration or revision shall be made to any part of it without the prior approval of the Administration.

5 Changes to Section 5 and the appendices will not be required to be approved by the Administration. The appendices should be maintained up to date by the owners, operators and managers."

INDEX OF SECTIONS

SECTION 1: PREAMBLE

1 This section should contain an explanation of the purpose and use of the Plan and indicate how the shipboard Plan relates to other shore-based plans (refer Section 1.4 of the Guidelines).

SECTION 2: REPORTING REQUIREMENTS

2 This section should ensure that the reporting requirements of regulation 26 of Annex I of MARPOL 73/78 are complied with and should include information relating to the following:

2.1 When to report

This section should contain guidance on when to report actual and/or probable discharges (see section 2.3.1 of the Guidelines).

2.2 Information required.

This section should contain details of the information required for the initial report and supplementary or follow-up reports. Reference should be made to resolution A.648(16) (see section 2.3.2 of the Guidelines). This section should include an example of reporting format as illustrated in table 1.

TABLE 1

SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN

SAMPLE FORMAT FOR INITIAL NOTIFICATION

AA (SHIP NAME, CALL SIGN, FLAG)

BB (DATE AND TIME OF EVENT, UTC)

|__|__|__|__|__|__|
D D H H M M

CC (POSITION, LAT, LONG)

|__|__|__|__|N|S|
d d m m

|__|__|__|__|__|E|W|
d d d m m

OR

DD (BEARING, DISTANCE FROM LANDMARK)

|__|__|__|
d d d

|______|
N miles

EE (COURSE)

|__|__|__|
d d d

FF (SPEED, KNOTS)

|__|__|__|
kn kn 1/10

LL (INTENDED TRACK)

MM (RADIO STATIONS(S) GUARDED)

NN (DATE AND TIME OF NEXT REPORT, UTC)

|__|__|__|__|__|__|
D D H H M M

PP (TYPE AND QUANTITY OF CARGO/BUNKERS ON BOARD)

QQ (BRIEF DETAILS OF DEFECTS/DEFICIENCIES/DAMAGE)

TABLE I (continued)

RR (BRIEF DETAILS OF POLLUTION, INCLUDING ESTIMATE OF QUANTITY LOST)
SS (BRIEF DETAILS OF WEATHER AND SEA CONDITIONS) WIND: DIRECTION |__|__|__| SPEED (Beaufort) — SWELL: DIRECTION |__|__|__| HEIGHT (m)
TT (CONTACT DETAILS OF SHIP'S OWNER/OPERATOR/AGENT)
UU (SHIP SIZE AND TYPE) LENGTH: (m) BREADTH: (m) DRAUGHT: (m) TYPE:
XX (ADDITIONAL INFORMATION) BRIEF DETAILS OF INCIDENT: NEED FOR OUTSIDE ASSISTANCE: ACTIONS BEING TAKEN: NUMBER OF CREW AND DETAILS OF ANY INJURIES: DETAILS OF P&I CLUB & LOCAL CORRESPONDENT: OTHERS:

Footnote: The alphabetical reference letters in the above format are from "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants" adopted by the International Maritime Organization by resolution A.648(16). The letters do not follow the complete alphabetical sequence as certain letters are used to designate information required for other standard reporting formats, e.g., those used to transmit route information.

2.3 Who to contact

This section should refer the Plan user to Appendices separately listing contacts for the following:

- coastal State contacts (see section 2.4.2 of the Guidelines);

- port contacts (see section 2.4.3 of the Guidelines); and

- ship interest contacts (see section 2.4.4 of the Guidelines).

Examples of how this information could be depicted are included in the appendices.

SECTION 3: STEPS TO CONTROL DISCHARGE

3 This section should ensure that the provisions of regulation 26 of Annex 1 of MARPOL 73/78 regarding steps to control discharge are complied with and should include information relating to the following:

3.1 Operational spills

This section should contain ship-specific information concerning actions to be taken in response to operational spills (see section 2.5.2.1). As a minimum, procedures to address spills resulting from pipe leakage, tank overflow and hull leakage should be included.

3.2 Spills resulting from casualties

This section should contain ship-specific and company-specific information concerning actions to be taken to address, as a minimum, the following casualty scenarios: grounding, fire/explosion, collision, hull failure, excessive list (see section 2.5.2.2 of the Guidelines). This section should also provide guidance on priority actions to be taken (see Section 2.5 of the Guidelines). Consideration should be given to providing some of the necessary information in the form of checklists/flowcharts where considered applicable. An example of presentation of information relating to response activities and personnel responsibilities is given in table 2 below:

Operational spill type	Action to be taken	Designated Crew Member (State rank/rating only)
Pipe leakage	Stop product flow	Chief Officer

Where appropriate this section should provide a list of information required for making damage stability and damage longitudinal strength assessments.

SECTION 4: NATIONAL AND LOCAL CO-ORDINATION

4 This section should contain information to assist the master in initiating action by coastal State, local government or other involved parties (see section 2.6 of the Guidelines). Dependent on the ship's trade, this Section should include information and guidance to assist the master with organizing a response to the incident should such response not be organized by shore authorities. Detailed information for specific areas may be included as appendices to the Plan.

SECTION 5: ADDITIONAL INFORMATION (NON-MANDATORY)

5 This section should contain additional information included in the Plan at the owners' discretion. This information, although not required by regulation 26 of MARPOL 73/78, Annex 1, may be required by local authorities in ports visited by the vessel, or it may be included to provide additional assistance to the ship's master when responding to an emergency situation. This information may include (see section 3 of the Guidelines):

- plan review procedures;
- training and drill procedures;
- record-keeping procedures;
- public affairs policy of the owners/operators;
- etc.

(See section 3 of the Guidelines.)

APPENDICES

The following appendices should be attached to the Plan, as a minimum:

List of coastal State contacts (see section 2.4.3 of the Guidelines)

List of port contacts as appropriate (see section 2.4.4 of the Guidelines)

List of ship interest contacts (see section 2.4.5 of the Guidelines)

Ship's plans and drawings (see section 2.5.4 of the Guidelines).

Additionally the following information could be attached:

Summary flowchart (consideration should be given to adapting the flowchart for bulkhead display on board)

Information relevant to roles and responsibilities of national and local authorities

Other reference material

APPENDIX ...

SHIP INTEREST CONTACTS

The following table provides an example as to how ship interest contact information could be presented:

(a) Owner/operator contacts

Name of institution/ person to be contacted	Address	Means of contact	Remarks
Owner/operator		Phone: .... Fax: .... Telex: .... INMARSAT- Telex: .... INMARSAT- Fax:	

(b) Other ship interest contacts

Name of institution/ person to be contacted	Address	Means of contact	Remarks
Charterer			
Local agent			
P&I Club and correspondents			

SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN - SUMMARY FLOWCHART

This flow diagram is an outline of the course of action that shipboard personnel should follow in responding to an oil pollution emergency based on the guidelines published by the Organization. This diagram is not exhaustive and should not be used as a sole reference in response. Consideration should be given for inclusion of specific references to the Plan. The steps are designed to assist ship personnel in actions to stop or minimize the discharge of oil and mitigate its effects. These steps fall into two main categories - reporting and action.

***

GUIDA PER LO SVILUPPO DI PIANI DI PRONTO INTERVENTO PER IL CONTROLLO DELLE EMERGENZE INQUINAMENTO A BORDO DELLE NAVI

1. INTRODUZIONE

1.1 Questa guida é stata sviluppata per fornire una adeguata assistenza nella preparazione dei piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento (d'ora in poi denominati "Piani") a bordo delle navi che sono richiesti dalla regola 26 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 1973, come modificata dal Protocollo del 1978 e successivamente emendata (MARPOL 73/78) (d'ora in poi denominata "Convenzione"). Il Piano dovrà essere approvato in relazione a detta regola.

1.2 La guida é comprensiva di tre sezioni principali:

.1 Introduzione: questa sezione fornisce una visione generale della materia ed introduce il lettore ai concetti di base della guida e dei Piani che ci si aspetta vengano sviluppati.

.2 Disposizioni obbligatorie: questa sezione fornisce una guida mirante a garantire che i requisiti minimi obbligatori richiesti dalla regola 26 dell'Annesso I della Convenzione siano rispettati.

.3 Disposizioni non obbligatorie: questa sezione fornisce una guida atta a favorire l'introduzione nel piano di altre informazioni. Queste informazioni, sebbene non richieste dalla reg. 26 dell'Annesso I della MARPOL 73/78, possono essere richieste dalle autorità locali nei porti visitati dalla nave, o possono essere aggiunte allo scopo di fornire al comandante della nave ulteriore assistenza in caso di emergenza.

Questa sezione fornisce inoltre una guida per l'aggiornamento del piano e disposizioni in merito all'affettuazione delle esercitazioni.

1.3 Scopo della GUIDA: la presente guida si propone di fornire uno spunto iniziale per la preparazione dei Piani per ciascun tipo di nave. La grande varietà di tipi di navi, per le quali é previsto avere un Piano, rende praticamente impossibile fornire una guida specifica e dettagliata per ciascun tipo di nave.

I redattori del piano devono tenere in debita considerazione le molte variabili applicabili, in relazione alle particolari caratteristiche delle loro navi.
Alcune di queste variabili includono: tipo e dimensione della nave, carico, rotte e struttura del management a terra.
La guida non si propone di fornire una lista di elementi dalla quale il redattore del piano può scegliere alcune sezioni di suo specifico interesse e produrre un Piano funzionale.
Affinché un piano possa essere funzionale ed in accordo con la regola 26 dell'Annesso I della Convenzione deve essere specificatamente conformato al particolare tipo di nave per il quale é stato concepito.
Il corretto utilizzo della GUIDA assicurerà che tutti gli aspetti pertinenti saranno esaminati durante lo sviluppo del piano.

Scopo del Piano: il piano si propone di assistere il personale nel fronteggiare le emergenze derivanti da inaspettate perdite di olio e quindi di attivare le procedure di risposta e tutte le azioni necessarie a minimizzare la discarica ed a mitigarne gli effetti. Un piano funzionale deve assicurare che le azioni necessarie intraprese siano correttamente sequenziate, logiche e tempestive.

1.4.1 Il piano deve sviluppare procedure necessarie al controllo non solo delle discariche operazionali. Esso deve includere provvedimenti atti ad assistere il comandante a fronteggiare discariche catastrofiche qualora la nave ne fosse coinvolta.

1.4.2 La necessità di un piano predeterminato e propriamente strutturato appare evidente se si considerano lo stato di tensione e la molteplicità dei compiti cui deve far fronte il personale di bordo in una situazione di emergenza.
Nella confusione del momento la mancanza di un piano di intervento potrebbe determinare inefficienze, errori ed il mancato allertamento delle persone chiave con conseguenti ritardi nelle reazioni. Come conseguenza la nave ed il suo equipaggio si troverebbero maggiormente esposti a prolungate situazioni di pericolo e l'ambiente marino a più estesi danni.

1.4.3 Affinche il piano possa rispondere allo scopo esso deve essere:
1. Realistico, pratico e facile da usare
2. Recepito dal personale addetto alla gestione della nave, sia a bordo che a terra
3. Valutato, rivisto ed aggiornato regolarmente.

1.4.4 Il piano raffigurato dalla regola 26 dell'Annesso I della Convenzione é inteso essere un documento semplice. L'utilizzo di

schemi riassuntivi (flow charts) e di checklist al fine di guidare il comandante attraverso le azioni ed i provvedimenti da assumere per il controllo dell'incidente sono fortemente caldaggiati.
Queste possono fornire una sequenza logica di informazioni rapidamente recepibile, contribuendo a ridurre errori e sviste nella gestione dell'emergenza. L'inserimento di estese descrizioni generali e particolari della nave del carico ecc..... dovrebbero essere evitati poiché queste possono essere reperite altrove. Se tali descrizioni risultano essere determinanti dovrebbero essere concentrate in annessi in modo da non diluire l'abilità del personale di bordo a localizzare le parti operative del piano.

1.4.5 Un esempio di una flowchart riassuntiva di cui al paragrafo 1.4.4 é inserita nell'esempio di Formato di Piano contenuto nell'appendice II.

1.4.6 Il piano è un documento che sarà usato a bordo dal comandante e dagli ufficiali della nave. Esso deve pertanto essere disponibile redatto nella lingua usata dagli stessi.
Una sostituzione del comandante o degli ufficiali che comporta l'utilizzo a bordo di una lingua diversa richiederà la riedizione del piano nella nuova lingua.

2. DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE DELLA REGOLA 26 DELL'ANNESSO I ALLA CONVENZIONE

2.1 Questa sezione fornisce una guida per ciascuna delle quattro disposizioni obbligatorie della REG. 26 dell'Annesso I alla Convenzione.

2.2 La regola 26 prevede che il piano evidenzi obbligatoriamente:

1. le procedure che devono essere seguite dal Com.te o dalle altre persone responsabili della nave per la segnalazione di un incidente di inquinamento, come richiesto nell'articolo 8 e protocollo I della presente Convenzione e sulla base delle guide sviluppate dall'Organizzazione (1)

(1) Si fa riferimento al "General principles for ship reporting system and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmfull substances and/or marine pollutants" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 648 (16). Per un facile riferimento consultare la pubblicazione IMO "Provisions concerning the Reporting of Incidents Involving Harmfull Substances under MARPOL 73/78.

2. la lista delle autorità o persone che devono essere contattate nell'eventualità di un inquinamento
3. una dettagliata descrizione delle azioni che devono essere immediatamente prese dalle persone a bordo per ridurre o controllare la perdita di olio conseguente a incidenti
4. le procedure ed il punto di contatto a bordo della nave dal quale vengono coordinate le attività di bordo con le autorità nazionali e locali nello svolgimento delle operazioni di controllo dell'inquinamento.

2.3 REPORT allo Stato costiero: l'Articolo 8 ed il protocollo I della Convenzione richiedono che il più vicino Stato costiero sia informato della effettiva o probabile perdita di prodotto inquinante.
Lo scopo di tale disposizione é quello di assicurare allo Stato costiero informazioni immediate di qualsiasi incidente che origini inquinamento, o minaccia di inquinamento, dell'ambiente marino come pure delle eventuali misure di assistenza e salvataggio, affinché i provvedimenti necessari siano predisposti.

2.3.1 Quando effettuare il "Report": il piano dovrebbe fornire una guida chiara e concisa in grado di consentire al Com.te di determinare quando un REPORT allo Stato costiero deve essere fatto.

2.3.1.1 Discarica effettiva: un Report al vicino Stato costiero é richiesto ogni qualvolta si verifica:

1 una discarica di olio, conseguenza di un danno alla nave o ad un suo equipaggiamento, o allo scopo di salvaguardare la sicurezza della nave o della vita umana in mare; oppure
2 una discarica di olio durante le normali operazioni della nave eccedente i limiti della quantità o della rata istantanea consentite dalla presente Convenzione.

2.3.1.2 Discarica probabile: il Piano dovrebbe fornire al Com.te una guida per valutare una situazione che, sebbene non riguardante un inquinamento in corso, potrebbe essere qualificata come discarica probabile e richiedere pertanto un REPORT. Nel valutare se questa probabilità effettivamente esiste e quindi se il REPORT deve essere fatto, i seguenti elementi, come minimo, dovrebbero essere presi in considerazione:

- la natura del danno, rottura o malfunzionamento della nave, macchinario od equipaggiamento;
- posizione della nave e vicinanza di terra od altri pericoli alla navigazione;
- condizioni metereologiche, maree, correnti e stato del mare;
- densità di traffico.

2.3.1.2.1 Appare poco pratico definire tutti i tipi di situazioni che potrebbero rappresentare un rischio oggettivo di inquinamento e che dovrebbero garantire l'obbligo della segnalazione.
Come guida generale il Com.te dovrebbe effettuare un report nel caso di:
- danno, avaria o malfunzionamento che compromette la sicurezza della nave; esempi di questa situazione sono collisione, arenamento, incendio, esplosione, cedimento strutturale, allagamento, spostamento del carico;
- rottura o malfunzionamento di macchinari o equipaggiamenti che compromettono la sicurezza della navigazione; esempi di questi incidenti sono avarie o malfunzionamenti della macchina di governo o di propulsione, dell'impianto di generazione di elettricità, della strumentazione di navigazione.

2.3.2 Informazioni richieste: il Piano deve specificare, in dettaglio, le procedure per la compilazione del Report Iniziale allo Stato costiero. Le GUIDELINES emanate dall'Organizzazione nella RES.A. 648 (16) forniscono i dettagli necessari al redattore del Piano.
Il piano dovrebbe includere l'esemplificazione della formattazione di un messaggio, tipo quello riportato all'Appendice II alla presente Guida.
Gli Stati costieri sono caldeggiati a prendere visione della tabella 1 dell'Appendice II e ad accettare questa come sufficiente informazione iniziale. Reports suppletivi o "Follow-up Reports" dovrebbero, per quanto possibile, usare la stessa formattazione.

2.4 Lista delle persone da contattare

2.4.1 La nave coinvolta in un incidente di inquinamento dovrà comunicare con lo Stato costiero o autorità portuali nonché con tutte le parti alla stessa interessate.

2.4.2 Nel compilare la lista delle persone da contattare dovrà essere tenuta in debita considerazione la necessità di fornire un recapito telefonico operante per tutte le 24 ore nonché un recapito alternativo al primo. Queste informazioni devono essere continuamente aggiornate in relazione ai cambi di personale e delle variazioni dei numeri di telex, telefono e telefax.
Dovrebbe inoltre essere fornita chiara indicazione circa i sistemi di comunicazione da utilizzare preferibilmente (telex, telephone, telefax, etc.)

2.4.3 Contatti con lo Stato costiero

2.4.3.1. Allo scopo di accelerare la reazione e minimizzare i danni derivanti da un incidente di inquinamento é importante che gli Stati costieri siano informati senza ritardo. Questo processo comincia con il Report iniziale richiesto dall articolo 8 e Protocollo I della Convenzione. Una guida per effettuare tale rapporto é fornita al paragrafo 2.3.

2.4.3.2. Il Piano dovrebbe includere come appendice la lista delle agenzie e dei responsabili delle Amministrazioni incaricati a ricevere e valutare i Reports come sviluppati dall'Organizzazione in conformità con l'articolo 8 della Convenzione. In mancanza di un preminente recapito nella lista o in caso di difficoltà nel contattare direttamente l'Autorità responsabile il comandante dovrebbe essere istruito a contattare la stazione radio costiera più vicina, la stazione di controllo del traffico designata o il RESCUE CO-ORDINATION CENTRE (RCC) attraverso i mezzi più rapidi disponibili.

2.4.4 Contatti con le Autorità ed operatori Portuali

2.4.4.1 Con navi in porto, l'allertamento delle agenzie locali contribuirà ad accelerare la reazione di risposta.

La varietà dei traffici in cui la nave si trova ad operare rende praticamente impossibile specificare in questa guida un approccio definitivo per la compilazione di una lista delle agenzie da inserire nel Piano.

Dovrebbero comunque essere inserite, in una appendice dello stesso, informazioni circa i porti regolarmente visitati dalla nave. Qualora questo non sia fattibile il piano dovrebbe istruire il Com.te a farsi rilasciare informazioni, non appena arrivati in porto, in merito alle procedure locali di allertamento.

2.4.5 Comunicazioni di interesse della nave

2.4.5.1 Il Piano dovrebbe fornire dettagli di tutti gli operatori interessati alla nave che dovranno essere allertati nell'eventualità di un incidente.

Nella compilazione di tali liste dovrebbe essere tenuto presente che, in caso di grave incidente, il personale di bordo sarà totalmente dedicato al salvataggio delle persone ed agli interventi necessari a controllare e minimizzare gli effetti derivanti dallo stesso.

Essi, pertanto, non dovrebbero essere gravati con onerose procedure di comunicazione.

2.4.5.2 Le procedure possono essere diverse per ciascuna compagnia ma é importante che il Piano indichi chiaramente la persona designata ad informare le varie parti coinvolte quali i proprietari del carico, gli assicuratori e gli interessati al salvataggio. E' altrettanto essenziale che il Piano della nave sia coordinato ed integrato con il piano di intervento predisposto dall'organizzazione di terra affinché tutte le parti coinvolte siano informate e siano evitate duplicazioni dei Reports.

2.5 Provvedimenti per controllare la discarica

2.5.1 Il personale di bordo si troverà quasi sempre nella posizione migliore per intervenire con rapidità per mitigare o controllare la discarica di olio dalla propria nave.

Il Piano dovrebbe fornire al Comandante chiare istruzioni circa le modalità di intervento nelle varie tipologie di emergenza che si possono verificare. Il Piano non deve solamente individuare i provvedimenti che devono essere adottati ma deve anche identificare le persone responsabili affinché siano evitate confusioni durante la gestione dell'emergenza.

2.5.2 Questa sezione del Piano varierà notevolmente in relazione alla tipologia di nave. Differenze costruttive, di equipaggiamenti, di gestione, di carichi trasportati e pure di rotte frequentate possono determinare l'evidenziazione di differenti aspetti di questa sezione. Come minimo il Piano dovrebbe fornire al Comandante una guida per fronteggiare le seguenti situazioni:

.1 Perdite operazionali, derivanti da movimentazione del carico: Il piano dovrebbe delineare le procedure per la rimozione dalla coperta dell'olio fuoriuscito. Questo può avvenire mediante l'utilizzo delle risorse di bordo o utilizzando una società di disinquinamento di terra. In entrambi i casi il Piano dovrebbe fornire indicazioni per lo smaltimento dell'olio rimosso e del materiale utlizzato per la pulizia.

.1.1 Perdite da una linea: Il Piano deve fornire specifiche indicazioni per fronteggiare la perdita di carico da una linea.

.1.2 Overflow di una cisterna: Il Piano deve inlcudere anche procedure per fronteggiare l'overflow di una cisterna. Tutte le possibili alternative come il trasferimento del carico o bunkers verso cisterne vuote o parzialmente vuote o l'approntamento delle pompe per il trasferimento dell'eccesso di carico a terra, devono essere delineate.

1.3 Perdite dallo scafo: Il Piano deve fornire una guida per il controllo di perdite di carico derivanti da sospetti trafilamenti attraverso lo scafo. Questo può includere disposizioni circa le misure da prendere per ridurre il battente idrostatico del carico all'interno della cisterna interessata attraverso il trasferimento verso altre cisterne o con la discarica a terra.

Dovrebbero essere fornite indicazioni anche in merito all'eventualità che non sia possibile individuare la cisterna interessata al trafilamento, come pure istruzioni per fronteggiare una sospetta rottura dello scafo evidenziando, in quest'ultimo caso, l'effetto che un'eventuale azione correttiva potrebbe avere sulla stabilità e sullo stress.

2 Fuoriuscita di carico derivante da un incidente: Ciascuna delle tipologie di incidente sotto elencate dovrebbe essere considerata nel Piano come una sezione separata, comprensiva di varie check-lists ed altri dettagli in grado di assicurare che il comandante possa procedere metodicamente alla valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano una specifica situazione di emergenza e sia quindi in grado di impostare una risposta adeguata.
Queste checklist devono essere specificatamente conformate al tipo di nave. In aggiunta a queste, una identificazione dei ruoli e delle mansioni a bordo deve essere preventivamente stabilita. A tale scopo il riferimento al ruolo generale di appello per il caso di incendio é sufficiente ad identificare le responsabilità del personale.

. 2.1 armamento
. 2.2 incendio/esplosione
. 2.3 collisione
. 2.4 cedimento dello scafo
. 2.5 sbandamento eccessivo

2.5.3 In aggiunta alle checklists ed all'assegnazione individuale dei compiti menzionata al paragrafo 2.5.2, il Piano devrebbe fornire al Comandante una guida circa le priorità da rispettare, considerazioni in merito alla stabilità e stress nonché istruzioni per l'allibo.

2.5.3.1 Azioni prioritarie: questa sezione fornisce alcune considerazioni generali applicabili ad una vasta tipologia di incidenti. Il piano dovrebbe fornire al comandante una guida appositamente conformata alla caratteristiche della nave

relativa ai seguenti aspetti di carattere generale da utlizzare come riferimento nella organizzazione delle risposte alle emergenze.

.1 In caso di sinistro marittimo il Comandante dovrà, tenendo in debito conto la sicurezza dell'equipaggio e della nave, adottare tutte le misure necessarie ad evitare una escalation dell'incidente.

Negli incidenti che comportano fuoriuscita di carico, devono essere immediatamente considerate tutte le misure atte a prevenire incendi ed esplosioni, come alterazioni della rotta in modo da tenere la nave sopravento della chiazza, chiusura delle prese d'aria non essenziali, ecc. Se la nave é arenata e non puo pertanto manovrare, tutte le possibili sorgenti di ignizione dovrebbero essere eliminate e dovrebbero essere intraprese azioni atte ad evitare che vapori infiammabili entrino nella zona alloggi ed in locale macchina. Quando é possibile manovrare, il comandante, congiuntamente con le autorità locali, puo valutare l'opportunità di spostare la nave verso una posizione più idonea, allo scopo, per esempio, di facilitare lavori di riparazione o alleggerire la nave, o ridurre la minaccia di inquinamento incombente su zone di costa particolarmente sensitive. Tale manovra può essere soggetta alla giurisdizione dello Stato costiero.

.2 Prima di decidere una qualsiasi azione di rimedio il comandante dovrà avere a disposizione un quadro completo dei danni sofferti dalla nave. Dovrebbe essere effettuata una ispezione visiva ed un sondaggio di tutte le cisterne carico, bunker e degli altri compartimenti.

Particolare riguardo dovrebbe essere posto all'apertura indiscriminata dei tubi di sondaggio e dei portellini di visita, specialmente quando la nave é arenata, poiché si potrebbe verificare, come conseguenza, una perdita di spinta.

.3 Esaminati i danni sostenuti dalla nave, il comandante dovrebbe essere nella posizione di poter decidere i provvedimenti da adottare per prevenire o minimizzare ulteriori spandimenti di oli.

In caso di danni sul fondo il bilanciamento idrostatico sarà raggiunto piuttosto rapidamente specialmente se il danno é esteso. In questo caso il tempo a disposizione per azioni preventive sarà spésso esiguo. Se danni consistenti sono localizzati lateralmente, in coincidenza delle cisterne, il carico od il bunker usciranno altrettanto rapidamente fino al raggiungimento del bilanciamento idrostatico dopodiché la

fuoriuscita diminuirà e sarà subordinata alla rata alla quale l'olio defluirà all'esterno per effetto dello scorrimento dell'acqua sotto l'olio stesso.
Se il danno é ridotto e limitato ad uno o due compartimenti, si valuterà l'opportunità di un trasferimento interno di carico verso compartimenti non danneggiati.

2.5.3.2 Considerazioni sulla stabilità e stress
Nella valutazione dei provvedimenti da adottare in risposta alle emergenze dovranno essere tenuti in debita considerazione gli effetti sugli stress e sulla stabilità. Il Piano dovrebbe fornire al comandante dettagliate istruzioni in merito.
Questa sezione non dovrà comunque essere interpretata come impositiva di requisiti diversi rispetto ai limiti di stress e stabilità in condizioni di avaria stabiliti dalle convenzioni internazionali pertinenti.

1 Trasferimenti interni di carico dovrebbero essere attuati solo dopo aver valutato l'impatto sulle condizioni generali di stabilità e stress.
Quando il danno é esteso l'impatto di un trasferimento interno di carico sugli stress e stabilità, possono risultare di difficile valutazione.
Dovrebbero essere fornite istruzioni al Comandante circa la possibilità di contattare l'ufficio armatoriale, o un operatore incaricato o un'altra organizzazione in grado di effettuare il calcolo della stabilità e della resistenza strutturale residua conseguente al danneggiamento. Se l'ufficio tecnico armatoriale non é in grado di fornire tale supporto dovrà essere contattato l'Ente di Classifica.
Il Piano dovrebbe indicare chiaramente al Comandante l'organizzazione designata.
2 Il piano deve inoltre fornire la lista delle informazioni necessarie al computo della stabilità e resistenza strutturale residua in seguito ad incidente.

2.5.3.3 Alleggerimento. In caso di danni strutturali estesi potrebbe risultare utile il trasferimento di tutto o parte del carico su un'altra nave. Il Piano dovrebbe fornire una guida delle procedure da utilizzare per il trasferimento. Può essere fatto riferimento nel piano a disposizioni operative interne già esistenti. Una copia di tali disposizioni operative dovrebbe essere inserita nel piano.
Questo dovrebbe inoltre evidenziare la necessità di coordinare tali operazioni di trasferimento di carico con l'autorità locale.

2.5.4 Allo scopo di avere subito disponibili tutte le informazioni necessarie ad affrontare un incidente e opportuno inserire in appendice copie dei principali piani e disegni della nave. Il Piano dovrà indicare anche dove reperire di volta in volta le informazioni relative alla disposizione del carico, del bunker e della zavorra.

2.6 Coordinamento con i piani di intervento nazionali e locali: Un coordinamento rapido ed efficiente delle operazioni tra la nave, lo Stato costiero e le altre parti interessate, può rivelarsi di vitale importanza nel mitigare gli effetti di un incidente di inquinamento.

Il piano dovrebbe fornire indicazioni circa la necessità di contattare lo Stato costiero prima di intraprendere azioni di risposta.

2.6.1 La natura ed i ruoli delle varie autorità nazionali e locali variano notevolmente tra stato e stato, tra porto e porto. Variano anche i livelli di responsabilità tra le autorità preposte alla pianificazione degli interventi.

Alcuni Stati costieri dispongono di organizzazioni che si fanno totalmente carico delle operazioni di disinquinamento e controllo dell'incidente e poi addebitano i costi dell'intervento all'armatore.

In altri Stati costieri la responsabilità di attivare le operazioni di risposta e demandata all'armatore della nave interessata all'incidente.

In quest'ultimo caso il Piano dovrà fornire una guida dettagliata in grado di assistere il comandante nell'organizzazione dell'intervento di risposta.

3. REQUISITI NON OBBLIGATORI

3.1 In aggiunta ai requisiti obbligatori richiesti dalla regola 26 dell'Annesso I della Convenzione, disposizioni delle autorità locali, compagnie di assicurazione o direttive aziendali (armatori o operatori) possono richiedere l'inserimento nel piano di guide ed istruzioni supplementari.

Queste ulteriori disposizioni possono riguardare l'inserimento di piani e disegni, l'elenco degli equipaggiamenti antinquinamento che devono essere tenuti a bordo, il controllo della diffusione delle notizie, la tenuta dei records ed altri eventuali dati di riferimento.

3.2 Piani e diagrammi

In aggiunta ai Piani richiesti alla sezione 2.5.4 altri dettagli concernenti le caratteristiche costruttive della nave possono essere inseriti in appendice al Piano oppure può essere indicato dove reperirli.

3.3 Materiale antinquinamento

Alcune navi possono avere a bordo equipaggiamenti antinquinamento. Il tipo e la quantità di tali equipaggiamenti possono variare notevolmente. Il piano dovrebbe fornire una lista degli stessi ed istruzioni in merito al loro utilizzo ed alla valutazione della loro efficacia.

Dovrebbero essere prese le necessarie precauzioni affinché l'uso di tali equipaggiamenti da parte dell'equipaggio avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza. Dovranno essere stabilite anche le attribuzioni individuali dei compiti, in relazione all'impiego, alla supervisione ed alla manutenzione degli stessi.

Il piano dovrebbe includere anche la proibizione di utilizzare agenti chimici sulla superficie del mare per il controllo di un inquinamento senza la preventiva autorizzazione dello Stato costiero.

3.4 Pubblicità degli avvenimenti

L'armatore può inlcudere nel Piano disposizioni in merito alla diffusione delle informazioni al pubblico. Queste disposizioni dovrebbero essere conformate in modo da ridurre al minimo l'aggravio di mansioni sul personale già impegnato a controllare l'emergenza.

3.5 Registrazione degli avvenimenti

Poiché l'incidente comporterà dei risvolti legali per la determinazione della compensazione dei danni, l'armatore potrebbe includere nel Piano istruzioni in merito alla tenuta di un records degli avvenimenti relativi all'incidente.

Oltre all'elenco dettagliato delle azioni intraprese a bordo, dovrebbero essere registrate anche le comunicazioni con le autorità, armatori ed altre parti cointeressate nonché le informazioni ed istruzioni trasmesse e ricevute.

Possono essere inserite anche istruzioni circa la necessità di raccogliere dei campioni dell'olio fuoriuscito sulla superficie del mare e di quello contenuto nelle cisterne.

3.6 Aggiornamento del Piano

Un aggiornamento sistematico del Piano da parte dell'armatore, operatore o comandante é particolarmente raccomandato al fine di garantire che le informazioni in esso contenute siano corrette ed aggiornate.

Un sistema di riscontro dell'attualità del Piano potrebbe essere imperniato sulle seguenti procedure:

1. Revisione periodica: il Piano dovrebbe essere rivisto dall'armatore o dall'operatore della nave almeno ogni anno per apportare le variazioni intervenute ai regolamenti locali, ai nominativi ed ai contatti telefonici di riferimento, alle caratteristiche della nave o alle disposizioni operative della società.
2. Revisione in conseguenza ad un incidente. In seguito all'utilizzo del Piano in risposta ad un incidente si dovrà procedere alla rivalutazione dello stesso in rapporto all'efficacia delle risposte fornite. Dovranno essere introdotte le modifiche necessarie.

3.7 Verifica del Piano

Il Piano sarà di poca utilità se il personale che lo dovrà usare non acquisira la dovuta familiarità con lo stesso.

Esercitazioni regolari contribuiranno ad assicurare che il Piano funzioni all'occorrenza come previsto e che le comunicazioni ed i contatti in esso riportati siano accurati.

Queste esercitazioni possono essere effettuate in concomitanza con altre esercitazioni di bordo ed accuratamente registrate. Qualora le navi utilizzino propri equipaggiamenti e materiali antinquinamento, la confidenza del personale nell'impiego degli stessi risulterà di grande vantaggio ai fini dell'ottimizzazione dell'efficienza e della sicurezza nella gestione dell'emergenza. Procedure per l'addestramento del personale e per le esercitazioni possono essere introdotte.

APPENDICE I

Le seguenti pubblicazioni é consigliabile siano utilizzate per ulteriore assistenza nella preparazione del Piano.

Manual on Oil Pollution, Section II, Contingency Planning
International Maritime Organization (IMO)
ISBN 92 801 1233 3
Available in English, French and Spanish from IMO, Publications Section 4 Albert Embankment, London SE1 7SR

Response to Marine Oil Spills
International Tanker owners Pollution Federation (ITOPF)
ISBN 0 948691 51 4
Available in English, French and Spanish from Witherby & Co. Ltd.
32-36 Aylesburry Street, London EC1R OET

Provisions Concernins the Reporting of Incidents Involving Harmful Substances under MARPOL 73/78
IMO
ISBN 92 801 1261 9
Available in English, French and Spanish from IMO Publications Section

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals
ISBN 0 948691 62 X
Available from Witherby & Co. Ltd, London

Peril at Sea and Salvage - A Guide for Masters
International Chamber of Shipping and Oil Companies International Marine Forum (ICS/OCIMF)
ISBN 0 948691 46 8
Available from Witherby & Co. Ltd., London

Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum)
ICS/OCIMF
ISBN 0 948691 36 0
Available from Witherby & Co. Ltd, London

Guidelines for the Preparation of Shipboard Oil Spill Contingency Plans
OCIMF/ITOPF
ISBN 1 85609 016 7
Available from Witherby & Co. Ltd, London

APPENDICE II

Formato esemplificativo del Piano di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi.

Tutti i Piani dovrebbero contenere il seguente testo introduttivo:

"INTRODUCTION"

1. Il presente Piano é stato sviluppato in accordo con le disposizioni della regola 26 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento della Nave, 1973, come modificato dal relativo Protocollo del 1978.
2. Lo scopo del Piano é di fornire una guida al Com.te ed agli ufficiali di bordo in merito ai provvedimenti da assumere quando si verifica un incidente di inquinamento o quando esiste la possibilità che questo si verifichi.
3. Il Piano contiene tutte le informazioni e le istruzioni operative richieste dalla Guida.
   Le appendici contengono i nomi, i recapiti telefonici, i numeri di telex etc. di tutte le persone individuate nel Piano, come pure altri materiali di riferimento.
4. Questo Piano é stato approvato dall'Amministrazione e, eccetto per quanto specificato al paragrafo successivo, nessuna alterazione o revisione dovrà essere fatta allo stesso od a parte dello stesso, senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione.
5. Modifiche alla sezione 5 del Piano ed alle appendici non dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. Le Appendici dovranno essere tenute aggiornate dagli armatori, dagli operatori o dai managers.

INDICE DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: PREFAZIONE

1. Questa sezione dovrebbe contenere una introduzione al significato ed all'uso del Piano ed indicare come lo stesso si integri con i piani di intervento di terra (vedi sezione 1.4 della Guida)

SEZIONE 2: EFFETTUAZIONE DEI REPORT

2. Questa sezione dovrebbe assicurare che le disposizioni della Reg. 26 dell'Annesso I della MARPOL 73/78 relative ai REPORTS siano osservate e dovrebbe contenere informazioni relative a:
   2.1 Quando effettuare il REPORT
   Questa sezione dovrebbe contenere una guida che illustri quando effettuare il REPORT di incidenti di inquinamento effettivi o probabili.
   2.2 Informazioni richieste
   Questa sezione dovrebbe contenere dettagli delle informazioni che devono essere incluse nei REPORTS iniziale ed in quelli successivi o supplementari. Dovrebbe essere fatto riferimento alla Risoluzione A 648 (16) (vedere la sezione 2.3.2 della Guida). Questa sezione dovrebbe includere anche un esempio di formattazione del REPORT come illustrato nella Tabella 1.
   2.3 Chi contattare
   Questa sezione dovrebbe indirizzare l'utilizzatore del Piano verso le Appendici che sono opportunamente strutturate in modo da evidenziare:
   - Contanti e riferimenti delle autorità dello stato costiero (vedere sezione 2.4.2 della Guida)
   - Contatti e riferimenti nell'ambito portuale (vedere sezione 2.4.3 della Guida); e
   - contatti di preminente interesse della nave (vedere sezione 2.4.4 della Guida).

Esempi di come queste informazioni possono essere impostate sono inclusi nelle appendici.

SEZIONE 3: PROVVEDIMENTI PER IL CONTROLLO DELLA DISCARICA

3. Questa sezione dovrebbe garantire che le disposizioni delle regole 26 dell'Annesso I della MARPOL 73/78 in merito ai

provvedimenti per il controllo della discarica siano rispettate e dovrebbe includere informazioni relative a:

3.1. Spandimenti di carico operazionali

Questa sezione dovrebbe contenere specifiche informazioni, riferite alla nave, dei provvedimenti da assumere per combattere una fuoriuscita di carico operazionale (vedere Sezione 2.5.2.1). Dovrebbero essere incluse, come minimo, procedure per fronteggiare una perdita delle linee carico, l'Overflow di una cisterna ed una perdita dello scafo.

3.2 Spandimento conseguente ad incidenti

Questa sezione dovrebbe contenere informazioni specifiche riferite alla nave ed alla società, indonee ad indirizzare, come minimo, le seguenti tipologie di incidenti: arenamento, incendio/esplosione, collisione, cedimento dello strutturale dello scafo, eccessivo sbandamento (vedere Sezioni 2.5.2.2. della Guida). Dovrebbe inoltre evidenziare le priorità nella sequenza delle azioni che devono essere prese. Deve essere considerata l'opportunità di fornire parte delle informazioni nella forma di checklists o flow charts quando questo é applicabile. Un esempio della presentazione delle informazioni relative alle operazioni di risposta agli incidenti ed alle responsabilità del personale é riportato nella Tabella 2.

TABELLA 2

Tipo di spandimento	Azioni di rimedio	Persona designata (Specificare solamente grado/ categoria)
Perdita da una linea	Eliminare la perdita	Primo ufficiale

Quando opportuno questa sezione dovrebbe fornire una lista di informazioni necessarie alla valutazione della stabilità e della resistenza longitudinale in condizioni di nave danneggiata.

SEZIONE 4: COORDINAMENTO CON I PIANI DI INTERVENTO NAZIONALI E LOCALI

4. Questa sezione dovrebbe fornire al comandante le istruzioni necessarie ad attivare i dispositivi di reazione dello Stato costiero, delle autorità locali o delle altre parti coivolte (vedere sezioni 2.6 della Guida).
In relazione alla zona di operazione della nave questa sezione dovrebbe includere informazioni e direttive idonee ad assistere il comandante nell'organizzazione delle operazioni di risposta, qualora queste non fossero attivate dalle autorità locali.
Informazioni dettagliate per le specifiche aree possono essere incluse come appendici al Piano.

SEZIONE 5: INFORMAZIONI ADDIZIONALI (non obbligatorie)

5. Questa sezione dovrebbe contenere informazioni addizionali a descrizione dell'armatore.
Queste informazioni, sebbene non richieste dalla regola 26 della MARPOL 73/78 Annesso I, possono essere richieste dalle autorità locali dei porti visitati dalla nave, o possono essere incluse per fornire ulteriore assistenza al comandante nel coordinamento delle emergenze.
Queste informazioni possono includere (vedere sezione 3 della Guida):
- procedure di revisione del piano
- procedure di addestramento ed esercitazioni
- procedure per la tenuta dei records
- disposizioni per la pubblicizzazione degli avvenimenti
- altre disposizioni

(vedere sezione 3 della Guida)

APPENDICI

Le seguenti appendici, come minimo, dovrebbero essere inserite nel piano.

Lista dei recapiti delle autorità dello stato costiero (vedere sezioni 2.4.3 della Guida)

Lista dei recapiti in ambito portuale (vedere sezione 2.4.4 della Guida)

Lista dei contatti di preminente interesse della nave (vedere sezione 2.4.5 della Guida)

Piani e disegni della nave (vedere sezione 2.5.4 della Guida)

In aggiunta le seguenti informazioni potrebbero essere inserite:

Flowchart riassuntivi (dovrebbe essere valutata la possibilità di riprodurre le flowchart in modo da poterle esporre nei vari locali della nave)

Informazioni relative ai ruoli ed alle responsabilità delle varie autorità locali nazionali

Altro materiale di riferimento.

APPENDIX ...

SHIP INTEREST CONTACTS

The following table provides an example as to how ship interest contact information could be presented:

(a) Owner/operator contacts

Name of institution/ person to be contacted	Address	Means of contact	Remarks
Owner/operator		Phone: .... Fax: .... Telex: .... INMARSAT- Telex: .... INMARSAT- Fax:	

(b) Other ship interest contacts

Name of institution/ person to be contacted	Address	Means of contact	Remarks
Charterer			
Local agent			
P&I Club and correspondents			

SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN

SUMMARY FLOWCHART

Questo diagramma di flusso delinea la sequenza delle azioni che il personale di bordo deve attuare, sulla base della guida predisposta dall'Organizzazione, nel fronteggiare una emergenza inquinamento.
Questo diagramma non è esaustivo e non dovrebbe essere utilizzato come unico riferimento nella risposta alle emergenze.
La sequenza delle operazioni si propone di guidare il personale attraverso i provvedimenti idonei a fermare o minimizzare la discarica di olio e di mitigarne gli effetti.
Questi provvedimenti sono sostanzialmente di due tipi:
- Allertamento e diffusione delle informazioni
- azioni di risposta

TABLE 1

SHIPBOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN SAMPLE FORMAT FOR INITIAL NOTIFICATION	
AA (SHIP NAME, CALL SIGN, FLAG)	
BB (DATE AND TIME OF EVENT, UTC) |__|__|__|__|__|__| D D H H M M	
CC (POSITION, LAT, LONG) |__|__|__|__|N|S| d d m m |__|__|__|__|__|E|W| d d d m m	OR DD (BEARING, DISTANCE FROM LANDMARK) |__|__|__| |______| d d d N miles
EE (COURSE) |__|__|__| d d d	FF (SPEED, KNOTS) |__|__|__| kn kn 1/10
LL (INTENDED TRACK)	
MM (RADIO STATIONS(S) GUARDED)	
NN (DATE AND TIME OF NEXT REPORT, UTC) |__|__|__|__|__|__| D D H H M M	
PP (TYPE AND QUANTITY OF CARGO/BUNKERS ON BOARD)	
QQ (BRIEF DETAILS OF DEFECTS/DEFICIENCIES/DAMAGE)	

TABLE 1 (Continued)

RR (BRIEF DETAILS OF POLLUTION, INCLUDING ESTIMATE OF QUANTITY LOST)
SS (BRIEF DETAILS OF WEATHER AND SEA CONDITIONS) WIND: DIRECTION |__|__|__| SPEED (Beaufort) — SWELL: DIRECTION |__|__|__| HEIGHT (m)
TT (CONTACT DETAILS OF SHIP'S OWNER/OPERATOR/AGENT)
UU (SHIP SIZE AND TYPE) LENGTH: (m) BREADTH: (m) DRAUGHT: (m) TYPE:
XX (ADDITIONAL INFORMATION) BRIEF DETAILS OF INCIDENT: NEED FOR OUTSIDE ASSISTANCE: ACTIONS BEING TAKEN: NUMBER OF CREW AND DETAILS OF ANY INJURIES: DETAILS OF P&I CLUB & LOCAL CORRESPONDENT: OTHERS:

Footnote: The alphabetical reference letters in the above format are from "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants" adopted by the International Maritime Organization by resolution A648(16). The letters do not follow the complete alphabetical sequence as certain letters are used to designate information required for other standard reporting formats, e.g. those used to transmit route information.

ANNEX

AMENDMENTS TO ANNEX I OF MARPOL 73/78

1 The seventh sentence of regulation 15(3)(a) is replaced with the following two sentences:

"A manually operated alternative method shall be provided and may be used in the event of such failure, but the defective unit shall be made operable as soon as possible. The port State authority may allow the tanker with a defective unit to undertake one ballast voyage before proceeding to a repair port".

2 New paragraph (3) is added to regulation 17 as follows:

"(3) Piping to and from sludge tanks shall have no direct connection overboard, other than the standard discharge connection referred to in regulation 19".

3 The following new chapter IV is added to the existing text:

"CHAPTER IV - PREVENTION OF POLLUTION ARISING FROM AN OIL POLLUTION INCIDENT

Regulation 26

Shipboard Oil Pollution Emergency Plan

(1) Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship other than an oil tanker of 400 tons gross tonnage and above shall carry on board a shipboard oil pollution emergency plan approved by the Administration. In the case of ships built before 4 April 1993 this requirement shall apply 24 months after that date.

(2) Such a plan shall be in accordance with Guidelines* developed by the Organization and written in the working language of the master and officers. The plan shall consist at least of:

(a) the procedure to be followed by the master or other persons having charge of the ship to report an oil pollution incident, as required in article 8 and Protocol I of the present Convention, based on the guidelines developed by the Organization**;

(b) the list of authorities or persons to be contacted in the event of an oil pollution incident;

(c) a detailed description of the action to be taken immediately by persons on board to reduce or control the discharge of oil following the incident; and

(d) the procedures and point of contact on the ship for co-ordinating shipboard action with national and local authorities in combating the pollution".

Revised Forms of Supplements to the IOPP Certificate

Forms A and B of Supplements to the IOPP Certificate are replaced by those reproduced in the following pages.

---

* Reference is made to "Guidelines for the development of the shipboard oil pollution emergency plans" to be developed by the Organization.

** Reference is made to "General principles for ship reporting system and ship reporting requirements, including Guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants" adopted by the Organization by resolution A.648(16).

93A2374

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Siena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Siena dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di secondo grado di Siena non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Siena è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A2371

DECRETO 22 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che in occasione della disinfestazione locali in data 2 e 3 dicembre 1992 la commissione tributaria di primo grado di Catania non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione di primo grado di Catania è accertato per i giorni 2 e 3 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A2372

DECRETO 3 aprile 1993.

Indicazione degli uffici e delle rivendite presso cui possono essere acquistati i modelli 740, fissazione del prezzo di vendita e determinazione del credito d'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993 con il quale è stato approvato il modello 740, le istruzioni e la relativa busta da presentarsi nell'anno 1993;

Considerato che l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nel sostituire la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che il Ministro delle finanze con proprio decreto indica gli uffici e le rivendite presso cui possono essere acquistati gli stampati conformi al suddetto modello, fissa il prezzo di vendita degli stampati medesimi e determina il relativo credito d'imposta da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

Il modello di dichiarazione 740 e relativi quadri concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, può essere acquistato presso gli uffici postali, nonché presso le rivendite che ne abbiano la disponibilità.

Art. 2.

Il prezzo di vendita del suddetto modello, comprensivo di IVA, è fissato, presso gli uffici postali, come segue:

modello 740 base con istruzioni e busta . . . L. 2.500
modello 740/E - F - G - H - I - S - T - U - UI - W e K . . . . » 3.000
modello 740/L - M - AI e quadro aggiuntivo P . . . . » 600

Art. 3.

È concesso ai contribuenti che nell'anno 1993 presentano il sopraindicato modello, un credito d'imposta da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, per gli importi sottoindicati:

modello 740 base	L. 2.500
modello 740/E - F - G - H - I - S - T - U - UI - W e K	» 3.000
modello 740/L - M - AI e quadro aggiuntivo P	» 600

Al minor gettito, derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, si provvede ai sensi del citato art. 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 8 aprile 1993
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 176

93A2421

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 dicembre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena nel comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 6000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa che, con note n. 546 del 1° febbraio 1992, n. 2802 del 15 maggio 1992 e n. 4489 del 12 settembre 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena, nel comune di Siracusa, da P.ta della Mola a C. Murro di Porco, così delimitata:

il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Siracusa, partendo da Punta Mola segue il confine della particella n. 4 con le particelle numeri 81 e 2, ricadenti nel foglio 130, sino alla strada vicinale Orfanella. Da qui, lo stesso prosegue lungo detta strada, seguendo i confini delle particelle numeri 4 e 26, comprendendole per intero, quindi, in direzione sud-est prosegue lungo i confini delle particelle numeri 26, 75, 87, 86, 24, 52 e come da planimetria catastale *A* allegata;

quindi lo stesso continua attraversando, prima la particella n. 52 e poi, seguendo il confine delle particelle numeri 77, 78 e 9, come da planimetria catastale *A* allegata;

il perimetro di vincolo prosegue nel foglio catastale n. 132 lungo il confine delle particelle numeri 1, 17, 24, 203, come da planimetria catastale *B* allegata;

infine, lo stesso prosegue nel foglio 133, lungo il confine delle particelle numeri 17, 61, 1466, 1467, 1468, 1419. Da qui attraversa la strada che conduce al Faro e prosegue quindi lungo il confine delle particelle numeri 1090 e 293 sino al mare, come da planimetria catastale *C* allegata;

Considerato che l'area sopra descritta, compresa tra P.ta Castelluccio e Capo del Plemmyrion, conserva ad oggi tutte le caratteristiche naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono, infatti sono presenti nel territorio soltanto sporadiche trasformazioni dovute a fenomeni di antropizzazione;

Considerato che la fascia costiera orientale della penisola della Maddalena, nel comune di Siracusa, da

P.ta della Mola a C. Murro di Porco, risulta di grande pregio geologico, geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, infatti:

dal punto di vista geologico e geomorfologico l'attuale conformazione geografica è legata all'attività tettonica e morfologica esercitata su questo tratto di costa siracusana da agenti endogeni ed atmosferici nel periodo intercorso tra il Miocene medio e il Pleistocene.

Essa, infatti, rappresenta una particolare struttura geologica nota in letteratura come «horst», costituita da un'ammasso roccioso fagliato lateralmente e sollevatosi in una situazione tettonica prevalentemente distensiva con direttrici NO-SE, NE-SO e E-O.

Un interessante aspetto geomorfologico è costituito dalle superfici terrazzate, largamente presenti nell'area e generate dall'intensa attività modellante delle onde e delle correnti marine prima che fenomeni eustatici e/o bradisismici modificassero la linea di costa fino all'attuale configurazione.

Resti di antichi terrazzi di abrasione marina sono i solchi di battigia osservabili lungo i costoni rocciosi verso l'interno a 400-500 metri di distanza da quelli attuali.

L'intensa attività tettonica del passato ha determinato anche profonde fenditure perpendicolari alla costa; in occasione di violente mareggiate, specialmente lungo il tratto compreso tra P.ta Tavernara e C. Murro di Porco, per un particolare effetto idropneumatico determinato dall'infrangersi delle onde, vengono generati spettacolari spruzzi d'acqua simili a veri e propri «geysers» dell'altezza talora anche dell'ordine di 20 metri.

L'attività modellante del mare, in corrispondenza di quei tratti di costa dove le rocce calcarenitiche presentano una marcata stratificazione in banchi sub-orizzontali, mediamente fratturati, ha creato interessanti cavità costiere, in particolar modo lungo il tratto compreso tra P.ta della Mola e P.ta Tavola nel settore NE e lungo Costa Bianca nel settore SO.

Lì, dove il grado di cementazione delle calcareniti è basso e/o l'azione delle correnti marine favorevole al deposito, sono presenti piccole spiagge, come quella fra P.ta Castelluccio e P.ta della Mola, nei pressi di P.ta del Gigante ad est, ed in località Tonnara a ovest.

La successione litostratigrafica della penisola della Maddalena è costituita dalle sabbie calcaree a globorotalia aemiliana e dalle marne siltose giallastre molto simili a trubi, entrambi del Pliocene inferiore;

dal punto di vista paesistico e naturalistico, la linea costiera della penisola della Maddalena si presenta piuttosto irregolare per le numerose insenature; essa è variamente elevata sul mare con tratti che raggiungono altezze di circa 10 metri.

L'intero territorio è caratterizzato da affioramenti rocciosi che sulla linea di costa, nei punti di maggiore elevazione, assumono aspetti particolarmente suggestivi.

Nelle zone interne, dove le caratteristiche del suolo lo consentono, è diffusa la coltivazione di arboree specializzate come il mandorlo, l'ulivo, gli agrumi.

La fascia costiera, non utilizzabile ai fini colturali, è invece minacciata dalla possibilità di una sua utilizzazione per insediamenti ad uso stagionale, che potrebbero determinare la perdita definitiva degli aspetti naturali specifici della zona.

La conformazione stessa del suolo, uniforme per la predominanza della roccia affiorante, ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti a un popolamento floro-faunistico diversificato.

Le zone «piatte» in cui, per via dell'accumulo di acque piovane si producono ristagni per la maggior parte del periodo invernale, sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione alo-igrofila come il Bolboschoenus maritimum e il Limonium serotinum.

Le alte scogliere, infatti, costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini.

Un'altra presenza che contribuisce a determinare la valenza paesistica del luogo, e il suo indubbio interesse scientifico è quella della palma nana.

La vegetazione della zona è stata oggetto di uno studio specifico da parte dell'istituto di botanica dell'Università di Catania, da esso si evince che se per la flora si rilevano presenze tipiche delle zone costiere con clima analogo, per quanto riguarda la vegetazione si osservano aspetti peculiari come localizzazione, diffusione ed associazione di specie presenti di notevole interesse quali gli aggruppamenti rilevati in prossimità del mare di Crithmum maritimum, limonium, Lotus cytisoydes, ecc., propri di ambienti costieri rupestri; mentre verso l'interno la maggiore frequenza di Anthemis secundiramea, Plantago macrorrhiza, limonium. Si riscontrano inoltre nella zona presenze di Chamaerops humilis, Calicotome infesta, Pistaria Lentiscus, Mirtus communis, Asparagus albus e quelle specie arbustive come il Sarcopoterium spinosum e il Thimus capitatus, che costituiscono per estensione e la singolarità dell'aspetto la nota più eloquente del paesaggio. Il Sarcopoterium spinosum, infatti, è presente, in zone sempre molto circoscritte, in Sardegna, in Puglia e in Sicilia, esclusivamente nelle zone costiere tra Capo Passero ed Augusta;

Constatato che la protezione dell'area sopra descritta sia essenziale per i numerosi aspetti significativi relativi da un lato alle valenze puramente paesistiche, data la particolare struttura della costa, dall'altro all'interesse scientifico che la zona riveste sia per lo studio delle migrazioni di uccelli che per l'osservazione delle specie vegetali;

Considerato che la fascia costiera, non utilizzabile ai fini colturali, a differenza delle aree interne, vista la sua morfologia è invece minacciata dalla possibilità di una sua utilizzazione per insediamenti ad uso stagionale, che

potrebbero determinare la perdita definitiva degli aspetti naturali specifici della zona;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 1, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, e che in parte è sottoposta a regime di immodificabilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 78/1976;

Constatato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che la stessa possedendo caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente, è necessario ed urgente sottoporla, ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, a vincolo paesaggistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena, nel comune di Siracusa, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi,

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera orientale della penisola della Maddalena, nel comune di Siracusa, descritta come sopra e delimitata nelle planimetrie catastali *A*, *B*, *C*, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena, nel comune di Siracusa sopra descritta e così delimitata:

il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Siracusa, partendo da Punta Mola segue il confine della particella n. 4 con le particelle numeri 81 e 2, ricadenti nel foglio 130, sino alla strada vicinale Orfanella. Da qui, lo stesso prosegue lungo detta strada, seguendo i confini delle particelle numeri 4 e 26, comprendendole per intero, quindi in direzione sud-est prosegue lungo i confini delle particelle numeri 26, 75, 87, 86, 24, 52 e come da planimetria catastale *A* allegata;

quindi lo stesso continua attraversando, prima la particella n. 52 e poi, seguendo il confine delle particelle numeri 77, 78 e 9, come da planimetria catastale *A* allegata;

il perimetro di vincolo prosegue nel foglio catastale n. 132 lungo il confine delle particelle numeri 1, 17, 24, 203 come da planimetria catastale *B* allegata;

infine lo stesso prosegue nel foglio 133, lungo il confine delle particelle numeri 17, 61, 1466, 1467, 1468, 1419. Da qui attraversa la strada che conduce al Faro e prosegue quindi lungo il confine delle particelle numeri 1090 e 293 sino al mare, come da planimetria catastale *C* allegata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie *A*, *B*, *C*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Siracusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Alla copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Siracusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Palermo, 29 dicembre 1992

L'assessore: FIORINO

PLANIMETRIA A

PLANIMETRIA B

PLANIMETRIA C

93A2375

DECRETO ASSESSORIALE 29 dicembre 1992

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Vallone di S. Filippo nel comune di Biancavilla.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania che, con nota n. 2557/II del 30 marzo 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia della zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, così delimitata:

il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Biancavilla, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 269, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata «del Bosco» sino all'incrocio della stessa con la trazzera Biancavilla. Da qui, lo stesso prosegue lungo il confine occidentale delle particelle numeri 124, 125, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468, comprese per intero, sino alla ferrovia Circumetnea. Quindi, lo stesso prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta linea ferrata sino ad incrociare la strada vicinale «Vadalato», che percorre sino ad incontrare la particella n. 165. Da qui, come da planimetria catastale *A* allegata, il perimentro di vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 138, 348, 138, 245, 254, 780, 255, 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394, non incluse nell'area vincolata, sino ad incontrare la strada denominata «trazzera Biancavilla Nicolosi», che percorre in direzione est-ovest sino al punto di partenza;

Considerato che l'area sopra descritta, ricadente in contrada Sommacco, ad est dell'abitato di Biancavilla conserva ad oggi, tutte le caratteristiche naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono, non essendo ancora stata, la stessa, sottoposta alla pressione antropica;

Considerato che la zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, risulta di grande interesse scientifico, geovulcanologico, naturalistico, paesaggistico ed ambientale, infatti:

dal punto di vista geovulcanologico la zona suddetta, che fa parte dell'area dell'Etna, il più grande vulcano d'Europa ed uno dei più interessanti del mondo, offre all'osservatore una vata serie di attrattive che vanno dalla semplice veduta paesaggistica alla specifica singolarità di carattere scientifico. Quest'ultimo aspetto è determinato dal fatto che quella etnea è un'area vulcanica alquanto complessa dove si sono succeduti vari edifici vulcanici principali antichi (Trifoglietto I e Calanna) collegati ai quali sono stati riconosciuti diversi centri eruttivi minori ognuno con caratteristiche eruttive proprie sia dal punto di vista della genesi che dei prodotti emessi.

Dagli studi fatti sui suddetti apparati vulcanici, si è appurato che verso la fine dell'attività dei centri eruttivi del Trifoglietto si ebbe uno spostamento verso nord-ovest dell'asse eruttivo, che portò alla formazione del vulcano-strato denominato «Mongibello Antico». Nell'ambito di quest'ultimo apparato sono stati identificati due distinti centri eruttivi: il «Leone» e «L'Ellittico».

I prodotti vulcanici affioranti nella zona, hanno la loro origine nelle violente e imponenti esplosioni che hanno determinato la formazione della caldera dell'Ellittico e, conseguentemente, la distruzione dell'omonimo apparato eruttivo.

Tali materiali sono costituiti da tufi e piroclasti di colore rosso-bruno (colate piroclastiche e/o «lahars»). Il Lahar, una formazione litologica originata da smottamenti o frane di detrito vulcanico misto ad acqua, si verifica prevalentemente in vulcani-strato come l'Etna.

La formazione del lahar può avvenire o per la miscelazione di colate piroclastiche a temperatura elevata con acqua, ovvero per il mescolamento di pioggia o acqua superficiali con una massa di cenere consolidata e instabile.

Nell'area dell'Etna i depositi di questo tipo sono costituiti da materiali di varie dimensioni (frammenti di lava, bombe vulcaniche, pomici, scorie, sabbie) e

presentano una distribuzione caotica dei vari elementi e la mancanza di una netta stratificazione.

Nell'affioramento di colate piroclastiche e/o «lahars», presso Biancavilla, contornato da colate laviche più recenti, che si sovrappongono, con spessori variabili da 2 a 15 metri, alle cupole di ristagno di lave autobrecciate affioranti nella stessa area (Monte Calvario ormai smantellato da lavori di cava), è possibile distinguere due unità con caratteristiche diverse. Il passaggio da una unità all'altra non è netto e quindi è da presumere che siano fasi di uno stesso evento eruttivo esplosivo parossistico.

Una recente datazione, eseguita con il metodo del C^{14} di un albero carbonizzato rinvenuto all'interno dell'unità superiore, ha permesso di attribuirgli una età di circa 15.000 anni dal presente.

L'unità inferiore, nella quale i vari elementi mostrano una distribuzione eterogenea, appare essere un «lahar», mentre quella superiore, con una distribuzione più omogenea dei vari elementi e una maggiore compattezza, ha le caratteristiche di una colata piroclastica. In alcuni punti questo deposito si manifesta diviso in larghe colonne prismatiche interessanti sia la parte superiore che inferiore delle unità;

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, il vallone di S. Filippo, nel tratto in oggetto assume una morfologia a «Canyon» determinata dall'azione di una intensa erosione idrica favorita dalla natura alquanto incoerente dei terreni affioranti.

Tali terreni, in passato, sono stati utilizzati a scopo agricolo con prevalenti colture di agrumi, viti e uliveti poi abbandonati. Ciò ha favorito la ricostruzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale e con aspetti propri degli stadi di degradazione della vegetazione mediterranea, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai Thero Brachypodietea e ai Tuberatietea Guttatae.

La coltura predominante nell'area era costituita dalla vite, sostituita in parte dagli agrumi e dagli ulivi. In queste due colture, che ospitano una tipica vegetazione infestante, si rileva l'alternarsi, nel corso dell'anno, di due tipi di vegetazione ben differenziate dagli agricoltori in «erbe estive» ed «erbe invernali». L'aspetto della zona nel periodo invernale-primaverile è caratterizzato da Fumario Euphorbion, mentre quello del periodo estivo-autunnale da Erogrostio.

La vegetazione antropogena dell'area, inoltre, è costituita da aggruppamenti dei Brometalia rubentitectorii, che si rinvengono nelle colture abbandonate o in quelle carenti di pratiche colturali oltre che negli ambienti ruderali veri e propri.

È presente nell'area anche il tipico e caratteristico ficodindia.

Questo habitat vegetale, ancora non sottoposto alla pressione antropica, conserva la sua naturalità e come un fenomeno diversificato che comprende mammiferi quali il coniglio selvatico ed uccelli quali l'upupa, il cardellino, l'averla, la ghiandaia, la cinciallegra, la capinera, il verdone, la gazza ed il merlo;

Constatato che la protezione dell'area sopra descritta sia essenziale per i vari aspetti significativi relativi sia alle valenze puramente paesistiche, data la particolare complessità strutturale dell area, sia a quelle scientifiche;

Considerato che la zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla riveste notevole importanza, quale rara testimonianza di «lahars» e colata piroclastica per l'intero apparato etneo;

Constatato che la zona come sopra descritta e in parte sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 1, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Constatato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che la stessa possedendo caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse, tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente, è necessario ed urgente sottoporla, ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, a vincolo paesaggistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, descritta come sopra e delimitata nella

planimetria catastale *A*, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della zona di affioramento di «lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommâcco, nel comune di Biancavilla sopra descritta e così delimitata:

Il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Biancavilla, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 269, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata «del Bosco» sino all'incrocio della stessa con la trazzera Biancavilla.

Da qui, lo stesso prosegue lungo il confine occidentale delle particelle numeri 124, 125, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468, comprese per intero, sino alla ferrovia Circumetnea. Quindi, lo stesso prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta linea ferrata sino ad incrociare la strada vicinale «Vadalato», che percorre sino ad incontrare la particella n. 165. Da qui, come da planimetria catastale *A* allegata, il perimetro di vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 138, 348, 138, 245, 254, 780, 255, 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394, non incluse nell'area vincolata, sino ad incontrare la strada denominata «trazzera Biancavilla-Nicolosi», che percorre in direzione est-ovest sino al punto di partenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla planimetria catastale *A*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Biancavilla perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Alla copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Biancavilla, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Biancavilla.

Palermo, 29 dicembre 1992

L'assessore FIORINO

PLANIMETRIA *A*

93A2376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in Cabimas e Punto Fijo (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

La sig.ra Vincenza Bongiovanni in Bologna, agente consolare onorario in Cabimas (Venezuela) con circoscrizione territoriale i distretti di Bolivar e Miranda dello Stato Zulia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rinnovo di passaporti nazionali previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

b) rilascio di visti di ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

c) traduzioni autentiche e legalizzazioni delle firme delle autorità locali;

d) rilascio certificazioni (esclusa materia di cittadinanza) e vidimazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) atti conservativi che non implichino disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

g) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

i) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

— — —

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Il sig. Mario Migliorini, agente consolare onorario in Punto Fijo (Venezuela), con circoscrizione territoriale lo Stato di Falcon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rinnovo di passaporti nazionali previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

b) rilascio di visti di ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

c) traduzioni autentiche e legalizzazioni delle firme delle autorità locali;

d) rilascio certificazioni (esclusa materia di cittadinanza) e vidimazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) atti conservativi che non implichino disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

g) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

i) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

93A2400

Determinazione territoriale del consolato di seconda categoria in Cartagena (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Cartagena (Colombia) alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bogota, è determinata come segue: i dipartimenti di Cordoba, Bolivar, Sucre, San Andres Isla e Providencia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

93A2401

MINISTERO DELL'INTERNO

Undicesimo aggiornamento all'appendice, parte seconda, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

A seguito del decimo aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda, appendice pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 6 maggio 1980, n. 28 del 29 gennaio 1981, n. 223 del 14 agosto 1981 (supplemento ordinario), n. 326 del 26 novembre 1981 (supplemento ordinario), n. 58 del 1° marzo 1982, n. 126 del 10 maggio 1982, n. 164 del 16 giugno 1983, n. 161 del 10 luglio 1985, n. 98 del 29 aprile 1987 e n. 263 del 10 novembre 1989, si indicano di seguito i modelli di armi che a parere della Commissione consultiva centrale delle armi, rientrano nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

pistola semiautomatica «ZAVODI CRVENA ZASTAVA» cal. mm 9 Parabellum (canna mm 95);

fucile semiautomatico «SIG» mod. 510/4 (mirino e diottra regolabili) cal. 308 Winchester (canna mm 505).

93A2409

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 107.737.081, dovuto dalla ditta «Boggi Mario Succ.», di Carrara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1993 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1993, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 76.161.945, dovuto dalla ditta Banfi Pasquale di Rovello Porro, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1993 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

93A2408

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 21 aprile 1993

Dollaro USA	1534,03
ECU	1865,38
Marco tedesco	956,97
Franco francese	283,40
Lira sterlina	2362,41
Fiorino olandese	851,67
Franco belga	46,50
Peseta spagnola	13,213
Corona danese	249,64
Lira irlandese	2332,49
Dracma greca	7,037
Escudo portoghese	10,352
Dollaro canadese	1220,88
Yen giapponese	13,816
Franco svizzero	1053,01
Scellino austriaco	136,–
Corona norvegese	225,91
Corona svedese	206,80
Marco finlandese	276,45
Dollaro australiano	1098,37

93A2458

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1993 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1993:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 118 titoli di L. 50.000
» 34 titoli di » 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 126.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 74 titoli di » 500.000
» 55 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 96.450.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 104 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 114.550.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 25 titoli di » 500.000
» 76 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 92.150.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 250.000
» 37 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 48.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 426 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 426.150.000.

Totale generale L. 939.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A2389

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 12 agosto 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 24, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 97, dove è scritto: «*I)* Indirizzo geologico paleontologico», si legga: «*A)* Indirizzo geologico paleontologico».

Nel medesimo articolo, alla pag. 25, prima colonna, dove è scritto: «*26)* Indirizzo geologico applicato» si legga: «*C)* Indirizzo geologico applicato».

93A2430

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 27 luglio 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 19, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 47, dove è scritto: «Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato del *diploma* di laurea», si legga: «Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel *certificato* di laurea».

93A2431

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 11 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 27 novembre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 13, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 163, Area 18, secondo comma, dove è scritto: «... nonché alle metodologie *e* controllo e profilassi», si legga: «... nonché alle metodologie *di* controllo e profilassi.».

93A2433

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 12 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 30 novembre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 155, dove è scritto: «Analisi chimico-biologica degli *animali* zootecnici», si legga: «Analisi chimico-biologica degli *alimenti* zootecnici».

93A2432

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 345.000
- semestrale ..... L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 63.000
- semestrale ..... L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 193.000
- semestrale ..... L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 63.000
- semestrale ..... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 193.000
- semestrale ..... L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 664.000
- semestrale ..... L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300